



COMUNE DI RHO

***DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
D.U.P. 2017 - 2019***

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Analisi strategica delle condizioni esterne all'ente

Presentazione

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la Relazione Previsionale e Programmatica.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

INDICE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione strategica:

Analisi strategica delle condizioni esterne all'ente:

1. Obiettivi nazionali e regionali:

- scenario economico nazionale - pag. 4
- gli obiettivi del governo - pag.8
- quadro normativo - Quadro normativo - Legge di Stabilità 2016 (Testo non Definitivo: norme di interesse degli Enti Locali ed in materia di Patto di Stabilità in materia di patto di stabilità) - pag.10
- quadro di riferimento regionale - pag.76

2. Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di SPL:

- l'Economia della Lombardia (novembre 2016) - pag.78
- Comune di Rho: economia, infrastrutture e trasporti - pag.78
- L'andamento demografico comunale - pag. 81
- caratteristiche generali del territorio - pag. 85
- strutture e attrezzature - pag. 86
- economia insediata - pag. 88

3. Parametri economici:

- indicatori finanziari - pag.102
- indici di pre-dissesto - pag. 107
- criteri di virtuosità - pag.111
- rispetto del patto di stabilità - pag. 113

Analisi strategica delle condizioni interne all'ente:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - pag. 114

- Organismi partecipati - pag.114

2. disponibilità e gestione delle risorse umane - pag. 116

3. indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società partecipate - pag.120

4. accordi di programma ed altri strumenti di programmazione negoziata - pag. 124

5. indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impieghi - pag. 124

- a) investimenti e realizzazione di opere pubbliche - pag. 125
- b) programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi - pag. 133
- c) tributi e tariffe dei servizi pubblici - pag. 139
- d) spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali - pag. 210
- e) risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni - pag.214
- f) gestione del patrimonio - pag.220
- g) reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale - pag. 227
- h) indebitamento - pag. 227
- i) indebitamento a breve termine - pag. 228
- j) equilibri correnti, generali e di cassa - pag. 228

6. patto di stabilità interno - pag. 229

Individuazione degli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato;

Modalità di rendicontazione di fine mandato del proprio operato da parte dell'Amministrazione comunale.

Sezione Operativa:

Premessa

Parte 1:

- Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica - pag. 240
- Valutazione generale sui mezzi finanziari - pag. 244
 - Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi - pag. 244
 - Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per finanziamento investimenti - pag. 253
- Parte spesa: redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate, delle risorse umane e strumentali ad esse destinate e degli obiettivi annuali - pag. 254
 - Riepilogo delle linee strategiche associate alle missioni, programmi e obiettivi annuali - Obiettivi Operativi - pag. 256
 - Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti - pag. 345
 - Valutazione sulla situazione economico - finanziaria degli organismi gestionali esterni - pag. 548

Parte 2:

- programmazione lavori pubblici - pag. 552
- piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali - pag. 583
- programmazione personale dipendente - pag. 598
- strumenti di programmazione ulteriori: piano degli incarichi e contenimento della spesa - pag. 601
- inammissibilità e improcedibilità - pag. 602

1. Obiettivi Nazionali e Regionali:

• **Scenario economico nazionale**

(Fonte: Banca d'Italia - Bollettino Ufficiale n. 1 pubblicato il 20 gennaio 2017)

Le prospettive globali risentono dell'incertezza

Le condizioni dell'economia globale sono leggermente migliorate. Le prospettive rimangono tuttavia soggette a diversi fattori di incertezza; quelle degli Stati Uniti dipendono dalle politiche economiche della nuova amministrazione, non ancora definite nei dettagli: un impatto espansivo, al momento di difficile quantificazione, può derivare dagli interventi annunciati in materia di politica di bilancio, ma effetti sfavorevoli potrebbero derivare dall'adozione e dalla diffusione di misure di restrizione commerciale. La crescita globale potrebbe essere frenata dall'insorgere di turbolenze nelle economie emergenti associate alla normalizzazione della politica monetaria statunitense.

Aumentano i rendimenti a lungo termine

Sui mercati finanziari le attese di una politica di bilancio espansiva e di un'inflazione più elevata negli Stati Uniti, emerse dopo le elezioni presidenziali, si sono tradotte in uno spostamento di portafoglio dalle obbligazioni alle azioni; l'aumento dei rendimenti a lunga scadenza si è esteso anche alle altre economie avanzate, ma in misura finora attenuata dalla diversa impostazione delle politiche monetarie. Nei paesi emergenti sono ripresi i deflussi di capitale.

Il Consiglio direttivo della BCE ha esteso gli acquisti di titoli per garantire condizioni espansive

Nell'area dell'euro la crescita prosegue a un ritmo moderato, pur se in graduale consolidamento. I rischi di deflazione si sono ridotti; l'inflazione è risalita in dicembre, ma quella di fondo rimane su livelli ancora bassi. Per mantenere le condizioni monetarie espansive adeguate ad assicurare l'aumento dell'inflazione, il Consiglio direttivo della BCE ha esteso la durata del programma di acquisto di titoli almeno fino a dicembre del 2017 o anche oltre se necessario. Da aprile gli acquisti mensili torneranno a 60 miliardi, come nella fase iniziale del programma.

Continua la crescita moderata dell'economia italiana...

Secondo gli indicatori disponibili, in autunno la ripresa dell'economia italiana è proseguita, pur se moderatamente. Considerando l'andamento della produzione industriale, quello dei consumi elettrici e quello del trasporto merci, tutti in crescita, e gli indicatori di fiducia delle imprese, che si collocano su valori elevati, nel quarto trimestre del 2016 il PIL potrebbe essere aumentato a un ritmo valutabile attorno allo 0,2 per cento rispetto al periodo precedente.

...sospinta dalla domanda interna

L'attività economica è stata stimolata dal riavvio degli investimenti e dall'espansione della spesa delle famiglie. Si confermano i segnali di stabilizzazione nel comparto edile, in particolare per la componente residenziale. L'indice di fiducia dei consumatori ha interrotto in dicembre la tendenza alla flessione in corso dall'inizio dell'anno.

Le famiglie diversificano i portafogli

La posizione debitoria della Banca d'Italia su TARGET2 è rimasta sostanzialmente stabile nell'ultimo trimestre del 2016, collocandosi a 357 miliardi di euro alla fine di dicembre. Considerando i dati della bilancia dei pagamenti (per la quale sono disponibili informazioni fino a novembre), il progressivo ampliamento del saldo tra gennaio e novembre rappresenta soprattutto la contropartita della diversificazione dei portafogli delle famiglie italiane verso il risparmio gestito e assicurativo - caratterizzato da una minore distorsione delle politiche di investimento degli intermediari verso le attività nazionali - e del calo della raccolta bancaria sui mercati internazionali, avvenuto in parallelo alla creazione di liquidità attraverso i programmi dell'Eurosistema. Il surplus di conto corrente è ulteriormente migliorato.

L'occupazione dipendente aumenta

Nel terzo trimestre del 2016 l'occupazione totale si è stabilizzata; sono aumentati i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Le indicazioni congiunturali più aggiornate suggeriscono un'espansione contenuta dell'occupazione nei mesi finali del 2016. Nel corso dell'anno si è notevolmente ridotta la dinamica delle retribuzioni del settore privato, risentendo sia dei ritardi nella stipula di molti rinnovi, sia della mancata erogazione di incrementi salariali per il 2016; il sostanziale congelamento delle retribuzioni contrattuali ha interessato circa la metà dei lavoratori dipendenti.

Il credito cresce a ritmi modesti

È proseguita nei mesi più recenti l'espansione del credito al settore privato non finanziario, con un aumento anche dei prestiti alle imprese; la crescita resta però modesta. La qualità del credito delle banche italiane continua a beneficiare del miglioramento del quadro congiunturale, registrando un'ulteriore diminuzione del flusso di nuovi crediti deteriorati.

I corsi azionari sono saliti, lo spread sovrano è rimasto ampio

I premi per il rischio sui titoli di Stato italiani, che erano aumentati nel corso dell'autunno, sono rimasti ampi. Nell'ultima parte dell'anno sono saliti i corsi azionari; un recupero delle quotazioni delle banche italiane ha preceduto l'introduzione di misure governative a supporto della liquidità e della patrimonializzazione delle banche, in parte anticipate dagli operatori.

Il Governo ha approvato misure a sostegno del sistema bancario

Il Governo ha autorizzato il finanziamento di eventuali interventi a sostegno di banche e gruppi bancari italiani, nella forma di misure di rafforzamento patrimoniale o di concessione di garanzie su passività di nuova emissione, fino a un massimo di 20 miliardi; procederà alla ricapitalizzazione precauzionale chiesta da Banca Monte dei Paschi di Siena, nel rispetto del quadro normativo europeo in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie, nonché di aiuti di Stato.

Le proiezioni indicano una prosecuzione della crescita...

Le proiezioni per l'economia italiana, aggiornate in base agli andamenti più recenti, indicano che in media il PIL dovrebbe essere aumentato dello 0,9 per cento nel 2016 (su dati corretti per il numero di giornate lavorative); crescerebbe attorno allo 0,9 per cento anche nell'anno in corso e all'1,1 sia nel 2018 sia nel 2019. L'attività economica verrebbe ancora sospinta dalla domanda nazionale e, già dal 2017, dal graduale rafforzamento di quella estera. Il livello del PIL nel 2019 sarebbe ancora inferiore di circa quattro punti percentuali rispetto al 2007.

...che presuppone condizioni del credito distese e la continuazione delle riforme

Il quadro economico presuppone il mantenimento di un livello contenuto dei rendimenti a lungo termine e condizioni del credito, in termini di costo e disponibilità, complessivamente distese. Ciò riflette l'ipotesi che non si verifichino tensioni sui mercati finanziari e bancari nell'area dell'euro e in Italia, né episodi di significativo aumento dei premi per il rischio e della volatilità; rispecchia altresì l'ipotesi, incorporata nelle quotazioni di mercato, che nel nostro paese non si interrompa la realizzazione del processo di riforma avviato negli ultimi anni.

Rischi per la crescita derivano dal contesto globale

Nel complesso si valuta che, rispetto a queste proiezioni, i rischi per la crescita siano ancora orientati prevalentemente al ribasso. I principali fattori di incertezza provengono, oltre che dalle condizioni finanziarie, dal contesto mondiale. È in particolare elevato il rischio che l'espansione dell'economia globale, rispetto a quanto incorporato nelle proiezioni, possa risentire del manifestarsi e del diffondersi di spinte protezionistiche, oltre che di possibili turbolenze nelle economie emergenti.

I rischi per l'inflazione sono bilanciati

I recenti accordi sui tagli alla produzione tra i principali paesi produttori di petrolio potrebbero tradursi in rialzi dei prezzi al consumo superiori rispetto a quelli attesi, soprattutto nell'anno in

corso. Rischi al ribasso sulle proiezioni di inflazione sono invece connessi con la dinamica salariale nel settore privato.

Previsioni per l'economia italiana (novembre 2016)

(Fonte - Le prospettive per l'economia italiana nel 2016-2017 - ISTA)

La stima preliminare del Pil per il terzo trimestre ha mostrato una ripresa dei ritmi produttivi. Le prospettive a breve indicano una prosecuzione della fase di crescita seppure con ritmi più moderati. In questo scenario il Pil è previsto aumentare dello 0,8% nel 2016 e dello 0,9% nel 2017.

Nell'orizzonte di previsione la determinante principale della crescita rimarrebbe la domanda interna al netto delle scorte. In particolare nel 2016 il contributo alla crescita è stimato pari a +1,2 punti percentuali, con un apporto prevalente della spesa delle famiglie rispetto a quella in beni capitali. Nel 2017 l'attesa accelerazione degli investimenti e la minore vivacità dei consumi determinerebbero comunque un contributo ampiamente positivo della domanda interna (+1,1 punti percentuali).

Il rallentamento del ciclo economico delle principali economie dei paesi emergenti influenzerà l'andamento dei flussi commerciali. Il brusco rallentamento delle esportazioni e, in misura più marcata, delle importazioni determineranno, nel 2016, una lieve riduzione del contributo della domanda estera netta (-0,1 punti percentuali). Nel 2017 la prevista ripresa dei flussi commerciali, in particolare delle importazioni, comporterebbe un leggero peggioramento del contributo della domanda estera netta (-0,2 punti percentuali).

Il rafforzamento della crescita del Pil, atteso nel biennio 2016-2017, sarà caratterizzato dal consolidamento dei consumi privati e da una ripresa del processo di accumulazione del capitale supportata dal miglioramento delle aspettative sull'evoluzione della domanda, da condizioni favorevoli sul mercato del credito e dalle misure di politica fiscale a sostegno degli investimenti.

Consolidamento dei consumi

Dopo i ritmi di crescita sostenuti registrati nel 2015 e nel primo trimestre del 2016, i consumi delle famiglie hanno mostrato una decelerazione nel secondo trimestre (+0,1%), sebbene in presenza di un significativo incremento del potere d'acquisto (+1,1%). La prospettiva di una evoluzione ancora moderata nei prossimi mesi, supportata dall'andamento positivo del mercato del lavoro e dai livelli contenuti dell'inflazione, determinerebbe nell'anno corrente una crescita della spesa delle famiglie residenti e delle ISP dell'1,2%. Nel 2017 si attende il proseguimento dell'attuale tendenza anche se la ripresa dell'inflazione porterà ad un contenimento dell'aumento del potere di acquisto determinando una crescita dei consumi pari all'1,1%

Miglioramento degli investimenti

Sebbene con un andamento intermittente, nel corso del 2016 si sono rafforzati i segnali di ripresa del processo di accumulazione del capitale. Oltre alla crescita elevata dei mezzi di trasporto, anche le macchine e attrezzature e le costruzioni hanno evidenziato dinamiche positive che si prevede possano proseguire nel prossimo periodo a un ritmo crescente, sostenuti dalle robuste misure di politica fiscale a favore delle imprese e dal miglioramento delle condizioni sul mercato del credito.

Per il 2016, si prevede una progressiva accelerazione della crescita degli investimenti (+2,0%) trainata principalmente dalla componente delle macchine e attrezzature cui si accompagnerà la graduale ripresa del ciclo delle costruzioni. Il processo di accumulazione del capitale è previsto rafforzarsi nel 2017 (+2,7%) e contribuire in misura più rilevante all'incremento della domanda interna.

Crescita moderata del commercio estero

Nei primi nove mesi del 2016, le esportazioni di beni in volume sono aumentate del 3,0% verso l'area euro diminuendo dell'1,4% verso i paesi extra Ue. Nel complesso risultano in aumento le esportazioni di beni di consumo non durevoli e di beni intermedi mentre le altre componenti registrano una diminuzione. Nello stesso periodo le importazioni in volume sono cresciute prevalentemente dall'area extra Ue (+4,1%) e in misura più contenuta dall'area Ue (+1,9%), segnando aumenti in tutti i raggruppamenti economici.

Nei prossimi mesi si prevedono ritmi di crescita moderati delle importazioni e delle esportazioni, in linea con gli andamenti del ciclo economico mondiale. Per il 2016 le esportazioni di beni e servizi aumenterebbero dell'1,6% per poi rafforzarsi nell'anno successivo (+2,7%), stimolate anche dal deprezzamento dell'euro. Le importazioni seguiranno un andamento analogo anche se con un'intensità maggiore (+2,4% nel 2016 e +3,8% nel 2017). Il saldo attivo della bilancia commerciale in percentuale del Pil è quindi previsto in aumento raggiungendo un livello pari al +3,6% nel 2016 ed al +3,4% nel 2017.

Occupazione in aumento

Sebbene l'intensità della crescita dell'occupazione osservata nella prima parte dell'anno si sia attenuata negli ultimi mesi, nel 2016 le unità di lavoro sono previste in aumento (+0,9% rispetto al 2015), sostenute dal miglioramento del ciclo economico e, parzialmente, dagli sgravi contributivi per le nuove assunzioni (il cui importo e durata sono stati ridotti nell'anno corrente). Nel 2017, l'elasticità dell'occupazione alla crescita del prodotto potrebbe tornare su livelli di lungo periodo e il tasso di crescita dell'occupazione attestarsi allo 0,6%.

Il tasso di disoccupazione, che nel corso dell'anno ha mostrato un andamento relativamente stabile, è atteso diminuire progressivamente, anche per effetto della maggiore partecipazione al mercato del lavoro sia nel 2016 (11,5%) sia nel 2017 (11,3%). Le retribuzioni per dipendente mostreranno una dinamica moderata, sostanzialmente in linea con quella delle retribuzioni contrattuali (+0,6% nel 2016). La dinamica della produttività del lavoro resterà negativa per l'anno in corso mentre il costo del lavoro per unità di prodotto è atteso in aumento per tutto il periodo di previsione.

Lenta ripresa dell'inflazione

Le spinte deflative continuano ad interessare l'intero sistema dei prezzi. La caduta dei prezzi risulta ancora rilevante per i prodotti importati (-1,7% in settembre) e relativamente più contenuta per i prezzi alla produzione (-0,8% in settembre per il mercato interno). Per i prezzi al consumo, dalla primavera si è registrata una inversione di tendenza anche se i tassi di variazione sono rimasti lievemente negativi (-0,2% il tasso annuo in ottobre in base all'indice per l'intera collettività). L'attenuazione della fase deflativa ha scontato essenzialmente il minor calo dei prezzi della componente energetica mentre una fase ciclica ancora incerta e la debole domanda di consumo si sono tradotte in un rallentamento significativo per le componenti di fondo. La core inflation, misurata al netto di energetici, alimentari e tabacchi, si è quasi annullata (+0,1%), spinta dalla decelerazione dei prezzi sia dei beni non alimentari e non energetici sia dei servizi. Nella media del 2016 il deflatore della spesa delle famiglie risulterà invariato rispetto allo scorso anno.

Già nei primi mesi del 2017 si prevede una ripresa dell'inflazione con una intensità più marcata nella seconda parte dell'anno. Determinanti risulteranno le condizioni di costo sui mercati internazionali delle materie prime, in particolare per l'approvvigionamento energetico. Nel quadro di una ripresa dei corsi petroliferi, il contributo all'inflazione della componente energetica è previsto diventare positivo. A questo si associa il deprezzamento contenuto del cambio dell'euro rispetto al dollaro che spingerà al rialzo anche i costi degli altri input importati. In assenza di accelerazioni significative dei salari e di ostacoli dal lato dell'offerta, le determinanti interne dei costi non indurranno pressioni inflazionistiche rilevanti nonostante un graduale recupero dei margini di profitto. Nel 2017 la crescita del deflatore della spesa delle famiglie si attesterà in media all'1%: il deflatore del Pil, scontando i minori impulsi inflazionistici dei fattori interni, registrerà una variazione leggermente più contenuta (+0,8%).

• Gli obiettivi del Governo

(Fonte sito internet [Governo.it](http://www.governo.it) - Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri - Legge di Stabilità 2017)

E' in vigore dal 1 gennaio 2017 la Legge di bilancio 2017, L. 11 dicembre 2016 n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2016, a conclusione dell'iter parlamentare è stato pubblicato nella G.U. del 21 dicembre 2016.

"Una chance a chi ci prova, una mano a chi non ce la fa", è sintetizzato nelle slide sulla manovra, nata con l'intento di tenere insieme competitività ed equità.

Alcuni degli interventi:

Ecobonus e ristrutturazioni edilizie:

Prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021.

Prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Per l'adozione di misure antisismiche dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Sostegno alle piccole e medie imprese

Modificato lo strumento agevolativo della cd. Nuova Sabatini per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Il termine per la concessione dei finanziamenti è prorogato di due anni (fino al 31 dicembre 2018) ed è conseguentemente incrementato lo stanziamento per i contributi statali in conto impianti. Potranno ricevere i finanziamenti della "Nuova Sabatini", oltre gli investimenti in tecnologie, anche i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

IRES e IRI

Nel 2017 sarà ridotta l'aliquota IRES (imposta sul reddito delle società) dal 27,5% al 24%. L'IRI (reddito di impresa degli imprenditori persone fisiche) viene assoggettato all'aliquota del 24%, la stessa dell'IRES, anziché essere ricompreso nel reddito complessivo ed essere sottoposto alla progressività dell'IRPEF che può portare la tassazione a livelli più elevati.

IRPEF agricola

Per gli anni 2017, 2018 e 2019 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef e delle relative addizionali i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

APE (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica)

A decorrere dal primo maggio 2017, in via sperimentale fino a 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo pensionistico (APE), che consente di lasciare il lavoro anticipatamente ai soggetti con almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi e che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi.

L'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un lavoratore in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

APE sociale

L'APE Sociale è un altro progetto sperimentale che permetterà, a partire dal 2017, di andare in pensione in anticipo senza oneri aggiuntivi ad alcune categorie di lavoratori. In particolare, consiste in una indennità che viene corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici

da parte di alcuni soggetti lavoratori. L'anticipo pensionistico vale per alcune fasce di lavoratori "in difficoltà" (cassintegrati, disoccupati, familiari di invalidi ed altre), o per chi svolge attività gravose (come gli operai edili, i macchinisti, facchini, le maestre d'asilo, gli infermieri, ecc.). Questi soggetti riceveranno un assegno parametrato alla pensione ma fino ad un massimo di 1.500 euro. Terminato il periodo 'ponte' di 3 anni e 7 mesi percepiranno la pensione. Con l'Ape sociale non c'è un prestito della banca che deve essere restituito.

Nuove assunzioni

Per il settore privato è stabilito uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi.

Politiche per la famiglia

Istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo di sostegno alla natalità" diretto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

Prorogato il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è elevata da 1 a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016) e fino a 4 giorni per il 2018 (elevabili a 5 in sostituzione della madre).

Disposta la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (c.d. voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale.

Riconosciuto un contributo di 800 euro per i nuovi nati, corrisposto, in unica soluzione dall'INPS, a domanda della futura madre, che può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Il contributo è complementare al cosiddetto "bonus bebè" che viene confermato.

Istituito, a partire dal 2017, un buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati, o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione, e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Bonus 18App

Confermato il bonus 18App per i diciottenni, che quindi potrà essere richiesto anche da coloro che compiono 18 anni nel 2017.


I diciottenni potranno utilizzare la Carta elettronica del valore di 500 euro, oltre che per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo, anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Lotta alla povertà

Dal 2017 è stabilito un incremento a regime di 150 milioni a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di stabilità 2016

FOCUS SULLA LEGGE DI STABILITA' 2017 (L. 232/2016): NOTE DI LETTURA DELLE NORMA DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

(Fonte IFEL Fondazione ANCI)



LEGGE DI BILANCIO 2017
(Legge 11 dicembre 2016, n. 232)

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”

Nota di lettura delle norme di interesse degli enti locali

Roma, 23 dicembre 2016

Testo a fronte commentato della Legge di Bilancio 2017

Sommario

Manutenzione Uffici giudiziari (co. 14)	3
Proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017 (co.42)	3
Anticipazioni di Tesoreria (co.43)	4
Strutture scolastiche (co.85)	5
Norme per finanziamento investimenti (co.140)	5
Bando periferie (co.141)	7
Finanziamento piste ciclabili (co.144)	7
Fondo pari opportunità (co.359)	7
Emergenza Sismica ricostruzione privata e pubblica (co.362 e co. 363)	8
Graduatorie concorsi pubblici (co.368)	9
Misure di efficientamento della spesa per acquisti (co. da 413 a 423)	9
Attuazione Codice Appalti (co.424)	12
Fondi a favore degli enti territoriali (co. 433 e 437-439)	13
Nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale c.d. pre-dissesto (co. 434, 435, 436)	15
Disciplina Mutui (co. da 440 a 443)	18
Disciplina di recepimento sentenza Corte Costituzionale n.129/2016 (co.444)	19
Norme per Matera (co. 445)	20
Nuova disciplina Fondo di solidarietà comunale (co. da 446 a 452)	21
Interventi concernenti gli Enti Locali (co. da 453 a 461)	25
Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti (co. da 463 a 508)	30
Fondazioni lirico sinfoniche (co. 583)	48
Piano per le città (co. 601)	49
Scuole paritarie e materne (co. 619)	49
Fondo nazionale rievocazione storica (co. 627)	49
Immigrazione (co.630)	50

Articolo 1

Manutenzione Uffici giudiziari (co. 14)

14. All'articolo 21-*quinquies* del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017».

Il comma, introdotto dalla Camera, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la disposizione (art. 21-quinquies del D.L. n. 83 del 2015) che consente agli uffici giudiziari di avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, nonostante il passaggio dai comuni allo Stato delle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie (previsto dalla legge di stabilità 2015). Il personale comunale potrà essere impiegato sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (in base a una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'ANCI).

Proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017 (co.42)

42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

Il comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TAR), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico. Invece, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), se pure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria (CCost, sent. n.141/2009) e quindi rientra nel blocco.

Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione di cui al comma 26 deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi

	<p>agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari.</p> <p>Con la lettera b) si prevede che i Comuni che hanno optato nel 2016 per il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 (come prescritto dal predetto comma 28) possano continuare a farlo anche nel 2017, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.</p> <p>Va ricordato che la conferma di questo prelievo, istituito temporaneamente dal 2014, consente ad un gran numero di Comuni il mantenimento dei livelli di gettito preesistenti all'istituzione della Tasi.</p> <p>Il blocco delle aliquote dei tributi viene, quindi, reiterato anche per il 2017. A fronte di questa scelta politica, l'Anci ha comunque ritenuto di avanzare alcune proposte emendative volte a realizzare uno sblocco selettivo di alcuni tributi, tra i quali l'imposta e il canone comunale sulla pubblicità, la Tosap, l'imposta di soggiorno ed il contributo di sbarco dei comuni delle isole minori.</p> <p>Inoltre è stata evidenziata la situazione di evidente difficoltà dei circa 650 Comuni che nel 2015 avevano deliberato in materia di tributi oltre il termine del 31 luglio e ora si troverebbero ad applicare la stessa disciplina del 2014. Per questi casi è stata richiesta la possibilità di ripresentare le delibere a suo tempo approvate oltre i termini.</p>
<p>43. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto - legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».</p>	<p>Anticipazioni di Tesoreria (co.43)</p> <p>Il comma 43 proroga di un anno - dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 - l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disposto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4/2014, concesso al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.</p>

Strutture scolastiche (co.85)

85. L'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito *internet* istituzionale della medesima Struttura. Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti.

Il comma, introdotto dalla Camera, prevede la destinazione di 100 milioni, nell'ambito del Piano di investimenti immobiliari dell'INAIL, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le Regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione entro il 20 gennaio 2017, facendosi carico dei canoni di locazione. Con DPCM sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione delle risorse e definiti i criteri di selezione dei progetti.

Norme per finanziamento investimenti (co.140)

140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle

Il comma 140 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032; si prevede che il Fondo, oltre ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, sia istituito anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.

Il Fondo generalmente è destinato a finanziare interventi nei seguenti settori:

opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti

per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.

L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa di depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

trasporti, viabilità e, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; ricerca;

- difesa del suolo e dissesto idrogeologico, nonché risanamento ambientale e bonifiche;
- edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
- attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
- informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;
- prevenzione del rischio sismico.
- la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'operatività del Fondo sarà disciplinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con tali decreti devono essere individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi. E' previsto che gli schemi di decreto siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza di tale parere. La norma prevede, inoltre, che i predetti provvedimenti devono indicare le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa di depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti

	autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
Bando periferie (co.141)	
<p>141. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziato sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del presente articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.</p>	<p>E' stato introdotto dalla Camera il comma 141, che destina ulteriori risorse, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2014-2020, al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui ai commi 974-978 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma e ad integrazione delle risorse stanziato sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140.</p>
Finanziamento piste ciclabili (co.144)	
<p>144. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024</p>	<p>Il comma 144 introdotto nel corso dell'esame alla Camera attribuisce ulteriori risorse per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, ad integrazione di quanto stanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015.</p>
Fondo pari opportunità (co.359)	
<p>359. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri anti violenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge n. 93 del 2013, 5</p>	<p>Il comma 359 finanzia il Fondo per le pari opportunità con 5 mln di euro all'anno, nel triennio 2017-2019. (Violenza contro le donne)</p>

<p>milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.</p>	
<p>MISURE PER L'EMERGENZA SISMICA</p>	
<p>Emergenza Sismica ricostruzione privata e pubblica (co.362 e co. 363)</p>	
<p>362. In relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:</p> <p>a) è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;</p> <p>b) è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.</p>	<p>La disposizione di cui al comma 362 riguarda interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:</p> <p>a) la lettera a) destina 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;</p> <p>b) si destinano 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni per l'anno 2018, 350 milioni per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, ossia relativamente alla ricostruzione privata.</p>
<p>363. Le regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 228 del 29 settembre 2016, possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione</p>	<p>Il comma 363 prevede che le Regioni colpite possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 e per le relative finalità, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione Europea all'Italia attraverso i fondi strutturali comunitari.</p>

<p>europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.</p>	
<p>Graduatorie concorsi pubblici (co.368)</p>	
<p>368. All'articolo 4, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017». Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Il comma, introdotto dalla camera, proroga fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n.101 del 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La formulazione della norma non appare utile a garantire la proroga di graduatorie pubblicate dopo il d.l. 101/2013.</p>
<p>MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA</p>	
<p>Misure di efficientamento della spesa per acquisti (co. da 413 a 423)</p>	
<p>413. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, avvia, tramite la società Consip Spa, un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, anche mediante modelli organizzativi che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.</p>	<p>Commi 413-414 (Nuovi strumenti d'acquisto centralizzato) La disposizione dà seguito alle linee d'azione già tracciate nel DEF che individua nel rafforzamento dell'acquisizione centralizzata un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell'efficienza nei processi e nei costi d'acquisto (fincusi gli oneri amministrativi connessi all'espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, prevedendo lo svolgimento di un'attività di studio e analisi preliminare di nuove modalità di acquisto di beni e di servizi correlati da dare in uso a terzi soggetti di natura pubblica.</p>
<p>414. Dalla disposizione di cui al comma 413 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p>415. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e il monitoraggio dei processi di approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, avvia una sperimentazione che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole</p>	<p>Commi 415-418 (Sperimentazione MEF acquirente unico) Con la proposta si introduce – in coerenza con il DEF 2016 – una misura di rafforzamento in tema di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi sulla cui base il Mef, in qualità di responsabile del Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA, agisce come “acquirente unico”. Le modalità, le tempistiche e le strutture</p>

<p>imprese, sulla cui base procede come acquirente unico per le merceologie dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il medesimo Ministero e per il Ministero dell'interno e le loro rispettive articolazioni territoriali.</p>	<p>dei Ministeri coinvolte in tale sperimentazione saranno definite in un successivo decreto ministeriale. Con successivo DPCM, invece, potrà essere esteso l'ambito soggettivo e oggettivo della sperimentazione descritta, con l'individuazione di ulteriori amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche di beni e servizi rispetto alle quali il MEF procederà come acquirente unico.</p>
<p>416. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i tempi di attuazione, nonché le strutture dei Ministeri coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 415.</p>	
<p>417. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, possono essere individuate ulteriori amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche cui è applicata la sperimentazione di cui al comma 415.</p>	
<p>418. Dalle disposizioni di cui ai commi da 415 a 417 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p>419. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Comma 419 (Estensione Programma di razionalizzazione acquisti: acquisti beni e servizi ICT). Il comma 419 apporta delle integrazioni alla disciplina in tema di acquisti ICT della PA, al fine di garantire il supporto alle amministrazioni nell'efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ICT ritenute strategiche per il paese. In proposito, preliminarmente si chiarisce, con le modifiche apportate al comma 512, che le pubbliche amministrazioni e le società del conto consolidato ISTAT sono obbligate a ricorrere a tutti gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione delle stazioni appaltanti da Consip e dai soggetti aggregatori. Il comma 514-bis prevede che le acquisizioni strategiche - come individuate dall'AGID nella redazione del Piano triennale per l'informatica rientrano nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA gestito dal MEF per il tramite di Consip. In tale contesto, oltre che provvedere alle acquisizioni, Consip potrà, altresì, supportare le amministrazioni interessate nelle attività amministrative propedeutiche finalizzate all'individuazione degli interventi di semplificazione e innovazione dei processi</p>
<p>a) al comma 512, le parole: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA o dei soggetti aggregatori»;</p>	
<p>b) dopo il comma 514 è aggiunto il seguente: «514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip Spa,</p>	

<p>nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività di cui al presente comma è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017 e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018»;</p> <p>c) al comma 515, dopo le parole: «di cui al comma 513,» sono inserite le seguenti: «compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-bis.».</p>	<p>amministrativi attraverso l'utilizzo delle tecnologie ICT. Per le nuove attività sopra individuate è previsto un incremento delle dotazioni che finanziano il Programma di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze di Euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di Euro 7.000.000 a decorrere dal 2018. Le modifiche proposte al comma 515 sono intese a specificare che le acquisizioni di cui al comma 514-bis proprio in considerazione della loro rilevanza strategica e del fatto che sono svolte per il tramite di Consip, sono escluse dall'obiettivo di risparmio di spesa così come già previsto per le altre tipologie di spesa di natura informatica effettuata tramite soggetti aggregatori e la medesima Consip indicate nello stesso comma.</p>
<p>420. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p> <p>«2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'aste delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni».</p>	<p>Commi da 420 a 422 (beni e servizi). La norma integra l'articolo 9 del dl n. 66/2014 prevedendo che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, in assenza di pertinenti contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, ad autonome procedure di acquisto. Si prevede che il Comitato guida, già istituito nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 66/2014, fornisca, attraverso linee-guida, indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di definizione delle gare da parte dei soggetti aggregatori, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta. Si prevede, inoltre, che l'allineamento dei soggetti aggregatori alle linee guida, sia tenuto in considerazione ai fini del riparto delle risorse di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge n. 66/2014.</p>

<p>421. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente:</p> <p>«3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)».</p>	
<p>422. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo».</p> <p>423. Con Accordo da sancire in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 28 febbraio 2017 sono definite le attività da porre in essere per pervenire alla definizione di linee di indirizzo per l'efficiamento e la definizione di <i>standard</i> con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.</p>	<p>Comma 423 - Logistica. La norma prevede che con Accordo da sancirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 28 febbraio 2017 siano definite le attività da porre in essere per pervenire alla definizione di linee di indirizzo per l'efficiamento e la definizione di <i>standard</i> con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva per il Servizio sanitario nazionale. A queste materie la Camera ha aggiunto l'ICT e la gestione delle risorse umane.</p>
<p>Attuazione Codice Appalti (co.424)</p> <p>424. L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.</p>	<p>Il comma 424 introdotto dalla Camera, posticipa al bilancio di previsione 2018, l'entrata in vigore dell'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del d. lgs 50/2016 (nuovo Codice appalti).</p>

ENTI TERRITORIALI

Fondi a favore degli enti territoriali (co. 433 e 437-439)

433. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare», alimentato dalle seguenti risorse:

Si prevede l'istituzione di due fondi diretti a finanziare interventi in favore degli «enti territoriali», quindi enti locali e regioni.

Il primo fondo istituito dal **comma 433** è costituito - come si evince già dalla sua denominazione - solo in termini di saldo netto da finanziare e determina oneri solo su tale saldo. Pertanto, come chiarito dal successivo comma 437, per la compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto ciascun ente territoriale che beneficerà del Fondo sarà tenuto a conseguire un valore positivo del saldo di pareggio in misura pari alla quota delle risorse assegnate.

Per quanto riguarda la composizione del Fondo, il comma 433 prevede che questo sia alimentato da **risorse iscritte in conto residui che non risultino erogate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, destinate al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e ad operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni (quest'ultime non utilizzate dalle regioni alla data del 31 dicembre 2016)**.

La dotazione complessiva del Fondo, secondo quanto riportato dalla Relazione illustrativa, dovrebbe ammontare a circa **1.992,4 milioni** di euro di cui in particolare:

a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le risorse in conto residui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) 207, 6 milioni di euro derivanti dalle risorse in conto residui destinate al pagamento dei debiti delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 2 del dl 35/2013 e dell'articolo 8, comma 2, del dl 78/2015;

<p>c) le risorse in conto residui di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;</p> <p>d) le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo nonché di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016.</p>	<p>c) 491,1 milioni scaturenti dalle risorse in conto residui autorizzate e non utilizzate per il pagamento dei debiti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del dl 35/2013;</p> <p>d) 670 milioni derivanti dalle somme disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, destinate alla ristrutturazione del debito delle regioni e non utilizzate – differenziate che per le risorse di cui alla lettera a), b) e c) per la definizione delle quali vale la data di entrata in vigore della legge di bilancio – alla data del 31 dicembre 2016.</p>
<p>437. Le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 del presente articolo in misura pari al Fondo stesso.</p>	<p>Dal momento che il Fondo è costituito solo in termini di saldo netto da finanziare, il comma 437 prevede che – al fine di compensare l'effetto di termini di indebitamento netto – ciascun ente beneficiario sia tenuto a conseguire per il 2017 un valore positivo del saldo di pareggio in misura pari alla quota delle risorse assegnate.</p>
<p>438. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.</p>	<p>Il comma 438 istituisce un ulteriore Fondo denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con dotazione pari a:</p> <p>a) 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026;</p> <p>b) 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046;</p> <p>c) 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.</p>
<p>439. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438, sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	<p>La definizione delle finalità, dei beneficiari, nonché dei criteri e delle modalità di riparto di entrambi i Fondi è demandata dal comma 439 all'approvazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata.</p>

Nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale c.d. pre-dissesto (co. 434, 435, 436)
434. Il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1° gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011».

I commi 434, 435 e 436, introdotti dalla Camera dei Deputati,

hanno avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. pre-dissesto).

In particolare, il comma 434 riformula l'articolo 1, comma 714, delle Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) in base al quale gli enti locali che dal 2013 al 2015 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL o che ne abbiano conseguito l'approvazione, possono ripianare la quota di disavanzo applicata al predetto piano di riequilibrio secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015.

La nuova formulazione del citato comma 714, recependo una proposta sostenuta da Anci, rende omogenee, con particolare riferimento all'arco temporale previsto per il ripiano (30 anni), la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, comma 8, lett. e) del TUEL, e l'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Infatti, la modifica approvata prevede che, fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato o che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla citata revisione straordinaria dei residui limitatamente ai residui antecedenti al 1° gennaio 2015 e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti locali interessati è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti locali presentano alla

<p>Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del TUEL, apposta attestazione del rispetto dei tempi di pagamento prevista dalla normativa europea.</p> <p>Il comma 435 consente, fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, la riformulazione del piano triennale di copertura del disavanzo di cui all'articolo 193 del TUEL. Tale facoltà è riconosciuta esclusivamente agli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espressa pronuncia della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario dei residui. La riformulazione del predetto piano può essere effettuata entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora attuata, secondo le modalità stabilite nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015 (che prevede un orizzonte temporale trentennale per il ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui). A decorrere dalla data di riformulazione del piano, gli enti locali interessati presentano alla sezione regionale della Corte dei conti apposta attestazione del rispetto dei tempi di pagamento prevista dalla normativa europea.</p> <p>Il citato comma 435 recepisce una proposta fortemente sostenuta da Anci in quanto, nei casi di già avvenuta effettuazione della revisione straordinaria dei residui in un momento antecedente a quanto previsto dalla revisione straordinaria, di cui al d.lgs. 118/2011, il disavanzo non poteva essere riassorbita secondo le più favorevoli condizioni delle norme relative alla riforma contabile (30 anni) e doveva contenersi nell'arco triennale previsto dall'articolo 193 TUEL. Tale norma sana la sostanziale disparità di trattamento esistente.</p>	<p>435. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espressa pronuncia della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora attuata, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere dalla data di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo precedente presentano alla sezione regionale della Corte dei conti apposta attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011.</p>
<p>La norma di cui al comma 436 accoglie una richiesta formulata dall'Anci che interviene sull'articolo 243-bis, comma 9, lettere b) e c) del TUEL, con l'intento di rendere la disciplina del pre-dissesto più flessibile in tema di riduzione delle spese.</p> <p>L'attuale previsione normativa prevede infatti un taglio netto del 10%, da programmare nei primi tre anni di adesione alla procedura, delle prestazioni di servizio, intervento 03, della spesa</p>	<p>436. Al comma 9 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>« b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di</p>

servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

- 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
- 3) al servizio di trasporto pubblico locale;
- 4) al servizio di illuminazione pubblica;
- 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche »;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato».

corrente. Nel computo, devono essere incluse anche le spese con specifico finanziamento a carico del bilancio di altri enti. Poiché il taglio percentuale deve essere calcolato sull'intero importo della spesa rientrante nell'intervento 03 (precedente classificazione di bilancio), la previsione di un taglio del 10%, combinata all'impossibilità di comprimere spese legate a finanziamenti specifici, determina, di fatto, l'applicazione di un taglio superiore a quello previsto. Inoltre, la formulazione del taglio basata sul target di spesa, piuttosto che sulla mera riduzione lineare da misurare al termine del periodo di riferimento, garantisce l'obiettivo stabilito dalla legge contenendo, entro limiti più sostenibili in relazione all'attuale congiuntura economica, il sacrificio imposto alla collettività.

Analogamente, il termine di tre anni per il raggiungimento del target non appare congruo rispetto alla possibile durata massima del piano. L'estensione del periodo entro il quale il target di risparmio deve essere raggiunto appare più in linea con la previsione di durata massima del piano.

La sottrazione dalla base di calcolo di una serie di voci di spesa corrisponde altresì all'esigenza di rendere effettivamente evidente lo sforzo prodotto dal singolo ente in tema di risparmio di spesa: le voci di spesa in questione si configurano infatti o come somme integralmente finanziate, oppure come somme originate da fattori che non sono sotto il controllo dell'ente stesso. Più precisamente:

- l'esclusione del servizio di smaltimento rifiuti e del servizio acquedotto si spiega con il fatto che vi è un obbligo di copertura totale a carico della fiscalità locale, con l'applicazione di tariffe adeguate al raggiungimento di tale obiettivo e, quindi, con un effetto neutro rispetto al risanamento;

- l'esclusione delle spese finalizzate alla pubblica illuminazione si spiega con la valenza strategica di tale voce di spesa in termini di difesa dell'ordine pubblico delle aree urbane (spesso, succede che soprattutto nelle aree degradate gli organi preposti al rispetto dell'ordine pubblico richiedono un incremento del livello di illuminazione in determinate aree, producendo un incremento della spesa sostenuta dall'ente);

	<ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione delle spese relative a minori affidati dalla magistratura a strutture protette in casi di conclamata difficoltà delle famiglie di provenienza si spiega con la valenza strategica di tale voce di spesa in termini di protezione dell'infanzia e dell'alto valore sociale delle azioni, peraltro, imposte all'ente locale. Per ciò che attiene al trasporto pubblico locale, l'esclusione deve invece essere messa in relazione con la consistente riduzione delle risorse che questo comparto ha dovuto subire negli ultimi anni, cosa che ha determinato disagi e riduzioni di tipo quali-quantitativo del livello dei servizi erogati, in un settore che, peraltro, assume valenza strategica in termini di difesa ambientale e volano di sviluppo economico delle aree urbane. Infine, con la lettera c-bis) è introdotta la facoltà per l'ente aderente alla procedura pluriennale di riequilibrio di compensare, nel corso del quinquennio, le misure di rientro e contrazione della spesa corrente compensandone l'effetto totale pur non rispettando le specifiche prescrizioni. Si tratta di una scelta legata al fatto che ciascun ente, in attuazione di proprie scelte di carattere puramente gestionale, potrebbe avere necessità di allocare diversamente le somme in bilancio.
<p>Disciplina Mutui</p> <p>440. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per gli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ».</p>	<p>Il comma 440 estende al 2017 la facoltà già concessa per il biennio 2015-2016, di utilizzare liberamente, quindi anche per la spesa corrente, i risparmi di linea capitale derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui, in deroga alla disciplina ordinaria che prevede il libero utilizzo solo della quota relativa ai risparmi in conto interessi. La norma riguarda tutti gli enti locali.</p>
<p>441. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.</p>	<p>Il comma 441 riapre la possibilità per comuni, province, città metropolitane, comunità montane e isolate e unioni di comuni, di rinegoziare passività pregresse derivanti da accensione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari, anche nel corso dell'esercizio provvisorio e fermo restando l'obbligo di effettuare le relative iscrizioni in bilancio, secondo le modalità previste dai commi 430 e 537 della legge di stabilità 2015. Appare evidente che la rinegoziazione si deve concretizzare in provvedimenti attuativi e</p>

<p>442. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole « negli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016 e 2017 ».</p>	<p>disponibilità da parte dei soggetti finanziatori e, in particolare da parte della Cassa depositi e prestiti</p> <p>Si ricorda che il comma 537, in deroga al limite trentennale previsto dall'art. 62, comma 2, del dl 112/2008, consente di rinegoziare i mutui degli enti locali, anche già rinegoziati, per una durata massima di trenta anni dal perfezionamento della nuova operazione di rinegoziazione. Il comma 430, inpece, consentiva a province e città metropolitane, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, la rinegoziazione delle rate di ammortamento in scadenza (cfr. comma 442).</p> <p>Il comma 442 esplicita l'ampliamento della portata temporale del comma 430 e proroga al 2017 la facoltà per le province e le città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2017 dei mutui non trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del dl 269/2003. Ne deriva la rimodulazione del relativo piano di ammortamento, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 204 del TUEL (obbligo di inclusione fin dalla prima rata della quota interessi).</p> <p>La norma sembra ridondante in quanto già assorbita dall'ampia previsione del comma 441</p>
<p>443. I commi da 433 a 442 del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>Il comma 443 dispone che i commi da 433 a 442 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio.</p>
<p align="center">Disciplina di recepimento sentenza Corte Costituzionale n. 129/2016 (co.444)</p>	
<p>444. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro 45 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero dell'interno può, comunque, essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle</p>	<p>Il comma 444 modifica il comma 6 dell'articolo 16 del dl 95/2012 (cd spending review) riguardante la determinazione delle riduzioni da applicare a ciascun Comune a decorrere dal 2013 a valere sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sul Fondo di Solidarietà Comunale e sui trasferimenti erariali dovuti ai Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Si ricorda che, nel caso dei Comuni, il decreto spending review prevedeva un taglio di risorse di entità pari a 2,25 mld. di euro per il 2013, 2,5 mld. di euro per il 2014 e 2,6 mld. di euro dal 2015 in poi.</p> <p>In particolare, la nuova disposizione – così come modificata dal comma 444 – prevede, diversamente dalla vigente formulazione,</p>

spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

che le riduzioni siano determinate con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Solo in caso di mancata intesa entro 45 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni, il Ministero dell'Interno può procedere ad adottare unilateralmente il decreto di ripartizione delle riduzioni che devono essere definite in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica.

Tale modifica recepisce quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.129/2016 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 16, comma 6, del dl 95/2012 nella parte in cui prevede la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio senza alcun coinvolgimento degli enti interessati.

Norme per Matera (co. 445)

445. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle spese relative al personale assunto con contratto a tempo determinato ai fini dell'attuazione del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, fino al 31 dicembre 2019 non si applicano i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. ».

Il **comma 445** prevede che fino al 31 dicembre 2019 e fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, non si applicano alle **spese di personale** assunto con contratto a tempo determinato per consentire il **completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi** e dell'altopiano murgico di Matera (per il quale l'articolo 1, comma 347, della legge di stabilità per il 2016 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019), le disposizioni in materia di limitazione delle spese per il personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni (previste dall'art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010), nonché le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.

Nuova disciplina Fondo di solidarietà comunale (co. da 446 a 452)

446. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380-octies è inserito il seguente:

«380-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-octies che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale **ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a), riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché il contributo di 30 milioni di euro annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione,** trovano applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016».

447. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: « commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, » sono inserite le seguenti: « elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017, ».

448. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla

Le disposizioni di cui ai commi successivi prevedono una revisione generale dei criteri di alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale e di attuazione della perequazione delle risorse avviata dal 2015.

Il comma 446 stabilisce che la disciplina vigente del Fondo di Solidarietà Comunale – recata dai commi da 380 a 380-octies dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 – si applica sino all'anno 2016. Da tale previsione sono escluse le disposizioni riguardanti le risorse destinate alle unioni e fusioni di comuni, che pertanto continueranno ad essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti. Si tratta in particolare del contributo di 30 milioni annui spettante alle unioni di comuni ai sensi del comma 10 dell'articolo 53 della legge n.388/2000, che ne indica anche i criteri di ripartizione tra gli enti interessati, nonché del contributo di 30 milioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge n.95/2012, spettante ai comuni istituiti a seguito di fusione.

Il comma 447 modificando l'articolo 20, comma 1-bis del decreto-legge n.95/2012, eleva dal 40 al 50 per cento il parametro per il calcolo del contributo ai Comuni che hanno dato luogo a fusioni. A decorrere dal 2017, pertanto, ai Comuni risultanti da fusione spetta un contributo pari al 50% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010. Si ricorda la stessa norma oggetto di integrazione (art.20, co.1-bis) dispone che il contributo è attribuito nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Il comma 448 definisce la dotazione complessiva del Fondo di Solidarietà Comunale a decorrere dal 2017 che è stabilita in 6.197,2 milioni.

Analogamente al 2016, la quota comunale di alimentazione del Fondo è determinata in 2.768,8 milioni di euro ed assicurata attraverso il versamento del 22,43% dell'IMU standard di spettanza di ciascun Comune. Tale importo, risulta, comunque suscettibile di variazioni derivanti dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso; in altre parole l'importo previsto potrà

<p>regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.</p>	<p>variare per effetto del versamento al Fondo da parte dei Comuni con FSC negativo (cd. incipienti), senza effetti sostanziali sull'ammontare netto delle risorse da assegnare.</p>
<p>449. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è:</p> <p>a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p>	<p>Il comma 449 stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo confermando sostanzialmente quelli attualmente vigenti anche con riferimento alle diverse componenti.</p> <p>In particolare, la lettera a) conferma l'assegnazione di 3.767,45 milioni di euro da ripartire stabilmente a titolo di ristoro – analogamente a quanto avvenuto nel 2016 – sulla base del gettito dell'IMU e della Tasi perduto per effetto delle agevolazioni ed esenzioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 (abolizione Tasi abitazione principale, esenzione Imu terreni agricoli e ripristino vecchio regime di imponibilità terreni montani, esenzione Tasi inquilini abitazione principale, esenzione Imu immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti universitari, agevolazioni su comodati e concordati).</p>
<p>b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;</p>	<p>La lettera b) conferma il riparto, fino ad un massimo di 80 milioni di euro, delle risorse destinate a compensare i Comuni che avevano deliberato nel 2015 regimi fiscali Tasi sull'abitazione principale inferiori all'aliquota base dell'1 per mille, fino all'ammontare del rispettivo gettito standard. Il contributo, di carattere strutturale, era stato disposto attraverso una riserva sul FSC dal comma 17, lett. f) della Legge di stabilità per il 2016.</p>
<p>c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione</p>	<p>La lettera c) fissa la quota del Fondo di Solidarietà Comunale da distribuire ai comuni delle regioni a statuto ordinario in circa 1.885,6 milioni di euro, eventualmente incrementati per effetto delle regolazioni finanziarie e del residuo non distribuito degli 80 milioni di euro di cui alla lettera b).</p> <p>La quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, è fissata in misura crescente dal confermato 40% del 2017 al 100% del 2021. A differenza degli anni scorsi, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile è definitivamente stabilito nella misura</p>

<p>tecnica per i fabbisogni <i>standard</i> entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare. La restante quota è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;</p> <p>d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del fondo di solidarietà comunale complessivo.</p>	<p>del 50%. La nuova percentuale è fissata a regime dopo due anni di applicazione transitoria della misura del 45,8%.</p> <p>La quota residua del fondo è ripartita, fino al 2020, sulla base del criterio compensativo delle risorse storiche.</p> <p>La norma dispone, inoltre, che i fabbisogni <i>standard</i> da utilizzare ai fini della perequazione sono approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni <i>standard</i> entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.</p> <p>Per quanto riguarda i Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, ai quali non si applica il criterio perequativo, la lettera d) assegna una quota del Fondo pari a circa 464 milioni di euro, eventualmente incrementata della quota non distribuita di pertinenza delle Isole del ristoro di 80 milioni di cui alla lettera b).</p> <p>Gli effetti finanziari complessivi delle attribuzioni indicate nel comma 449 sono invariati rispetto alla situazione registrata nel 2016. In particolare, a fronte dell'alimentazione comunale del FSC, circa 339 mln. di euro restano trattenuti dallo Stato quale effetto finale dei tagli operati tra il 2011 e il 2015.</p>
<p>450. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a 8 per cento o inferiore a -8 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del fondo di solidarietà comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del fondo di solidarietà è calcolata considerando</p>	<p>Il comma 450 disciplina un correttivo che dovrebbe essere finalizzato a contenere l'eccessiva variazione di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe prodursi per effetto della perequazione.</p> <p>Il correttivo si applica nel caso in cui si determini una variazione delle risorse di riferimento tra un anno e l'altro, in aumento o diminuzione, superiore all'8 per cento. Le risorse storiche di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del fondo di solidarietà comunale, calcolato considerando pari a zero la</p>

<p>pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni <i>standard</i> di cui alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale, è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia dell'8 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore all'8 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento nei limiti delle risorse accantonate.</p>	<p>percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni <i>standard</i>. A tal fine, è previsto un accantonamento alimentato dai Comuni che registrano un incremento di risorse superiore all'8%, che viene ripartito proporzionalmente tra i Comuni che registrano riduzione delle risorse superiore all'8%, ferma restando la dotazione complessiva delle risorse accantonate. Il dispositivo in questione desta forte preoccupazione ed è necessaria la sua modifica nel corso dell'iter parlamentare del <i>ddl Bilancio</i>. In primo luogo, infatti, con la misura del +/- 8% non si verificherebbe alcun effetto di mitigazione delle variazioni perequative effettive, che dalle simulazioni effettuate risulterebbero tutte di scostamento inferiore; in secondo luogo verrebbe così annullata la previsione introdotta con la legge di stabilità 2016, in base alla quale è stato applicato un "correttivo statistico" efficace e adattato alle variazioni in questione. Le nuove regole, inoltre, non sarebbero sostenute da alcuna valutazione congiunta degli effetti a regime della perequazione in corso, come il Governo si era impegnato a fare con l'accordo in Conferenza Stato-Città del 24 marzo 2016. Questa esigenza appare ancor più rilevante alla luce della recente revisione del calcolo dei fabbisogni con effetto dal 2017. È altresì evidente l'urgenza della modifica, poiché la forte accelerazione data nel corso del 2016 a tutte le attività che incidono sulla formazione del FSC 2017 (ristori, fabbisogni e capacità fiscali <i>standard</i>) rischierebbe di risultare vana, con particolare riferimento all'obiettivo di anticipare i termini per la deliberazione dei bilanci comunali.</p>
<p>451. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del</p>	<p>il comma 451, anticipa al 31 ottobre dell'anno precedente (rispetto al termine attuale del 30 novembre) il termine di emanazione del DPCM di riparto del fondo previo accordo in conferenza Stato città da sancire entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo il DPCM è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.</p>

<p>Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.</p> <p>452. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono.</p>	<p><i>Il comma 452 prevede che a regime, con lo stesso DPCM di cui al comma 7 è possibile prevedere un accantonamento a valere sul FSC, fino ad un massimo di 15 milioni di euro, finalizzato ad eventuali conguagli o rettifiche delle stime IMU e Tasi dei singoli Comuni, utilizzati ai fini del riparto del Fondo. Il comma 8 specifica, inoltre, che le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono. La norma legifica la prassi fin qui adottata in sede di formulazione del DPCM di riparto del FSC.</i></p>
<p>Interventi concernenti gli Enti Locali (co. da 453 a 461)</p>	
<p>453. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.</p>	<p>Il comma 453 interviene sulla disciplina relativa alle gare d'ambito del servizio di distribuzione del gas naturale, ed, in particolare, sulla disposizione che prevede che il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Al riguardo il comma 453 reca interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000 specificando che il gestore uscente nel periodo transitorio è comunque obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. E' chiarito, inoltre, che le risorse derivanti dall'applicazione della disposizione in esame concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.</p> <p>La nuova previsione normativa traduce così in disposizione di rango primario l'interpretazione dell'articolo 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000 già operata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, in data 19 maggio 2016.</p>
<p>454. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017.</p>	<p><i>Il comma 454 fissa, per il 2017, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei Comuni al 28 febbraio 2017. Si deve ricordare che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è ordinariamente fissato dal TUEL (d.lgs 267/2000) al 31 dicembre di ogni anno. Tale articolo prevede anche la possibilità di differire tale termine con decreto del Ministero dell'Interno</i></p>

	<p>“sentita” la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Riportare, quindi, in una norma di rango primario il termine per l'approvazione dei bilanci costituisce un intervento legislativo superfluo che elimina gli spazi di concertazione istituzionale circa la possibilità di differire tale termine in presenza di motivate esigenze.</p>
<p>455. Per l'esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione degli enti locali, di cui all'articolo 170 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 dicembre 2016.</p>	<p>Il comma 455 differisce al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione degli enti locali (DUP) per l'esercizio finanziario 2017.</p> <p>Si ricorda in proposito che il termine in questione resta di carattere ordinatorio e il Comune può regolarsi in modo autonomo, fermo restando l'obbligo di deliberare il DUP (eventualmente variato) quale atto propedeutico alla deliberazione delle previsioni di bilancio.</p>
<p>456. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa.</p>	<p>Il comma 456 permette la costituzione di consorzi tra enti locali per la gestione associata dei servizi sociali (con il vincolo di assicurare “risparmi di spesa”), in deroga al divieto stabilito dalla Legge finanziaria per il 2010.</p>
<p>457. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.</p>	<p>Il comma 457, introdotto dalla Camera, prevede una deroga all'attuale normativa in materia di dissesto, stabilendo che spetta all'organo straordinario di liquidazione (OSL), in esercizio nei comuni in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata. Restano, invece, escluse della competenza dell'OSL l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento.</p>
<p>458. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole: «Società per gli studi di settore-Sose s.p.a.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Società Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a.»;</p>	<p>Il comma 458 interviene sul procedimento di determinazione dei fabbisogni standard. In particolare viene modificata la disciplina procedurale prevista dall'articolo 5 del d.lgs. 216/2010 con un intervento di adeguamento al contesto normativo attuale.</p>

b) alla lettera a), le parole: «Comuni e Province» sono sostituite dalle seguenti: «Enti locali»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Società Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a. può predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni *standard* degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno *standard*»;
d) alla lettera d), la parola: «questionari» è sostituita dalle seguenti: «sistemi di rilevazione di informazioni» e le parole: «ai Comuni e alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «agli Enti locali»;

e) alla lettera e), primo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*» sono inserite le seguenti: «istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica» sono inserite le seguenti: «per i fabbisogni *standard*»;

f) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5

L'indicazione degli «enti locali» tra i destinatari delle richieste di informazioni ai fini dei fabbisogni *standard* (lett. b) comporta una maggiore coerenza delle richieste stesse nei confronti delle unioni di Comuni.

La lettera c) prevede un superamento dell'acquisizione dei dati per la rilevazione dei fabbisogni *standard* unicamente tramite i questionari, ampliando la possibilità di richiesta dati anche con altri sistemi ancorché non esplicitamente coniugati. Sembra che superata anche la sottoscrizione delle informazioni dichiarate a cura del legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. Rimane immutata la sanzione in caso di mancata risposta che, trascorso il termine di 60 gg, prevede la sospensione delle assegnazioni statali fino all'adempimento dell'obbligo.

La lettera d) riguarda il riferimento ai «sistemi di rilevazione delle informazioni», in luogo dei questionari; viene inoltre esteso agli «enti locali» il campo di applicabilità delle richieste di informazioni, comprendendovi evidentemente le forme associative, in particolare le Unioni, da TUEL (art.31), ma anche i consorzi, secondo consolidata giurisprudenza (CCass n. 3971/2002).

La lettera e) integra il D.Lgs 216/2010 con il riferimento normativo di cui alla Legge di stabilità 2016 che ha disposto la sostituzione del Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale con la nuova Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

La lettera f) amplia le modalità di pubblicazione dei dati: la divulgazione dei risultati, oltre che nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche, viene veicolata anche tramite il sito www.opencivitas.it consultabile sia dagli Enti locali che dai cittadini.

<p>maggio 2009, n. 42, e sono, altresì, pubblicati nel sito "www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera c) costituisce espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».</p>	<p>459. All'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto.» sono inseriti i seguenti periodi: « A decorrere dall'anno 2018, qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa gestione associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni compresi nella gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. A tal fine, la regione acquisisce dal comune capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto in sede di predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del Fondo di solidarietà comunale. In caso di mancata comunicazione da parte della regione entro il predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata; restano in tal caso confermate le modalità di riparto di cui al presente articolo ».</p>		<p><i>Il comma 459 riformula il riparto del taglio di risorse (in forma di spending review) disposto con il dl n. 66 del 2014, disponendo che a decorrere dal 2018, ai fini del calcolo delle riduzioni di spesa, le spese registrate in SIOPE e sostenute da Comuni capofila di servizi gestiti in forma associata siano ridistribuite tra i Comuni associati, in proporzione della spesa ad essi riferibile. Questa previsione rende necessaria nel corso del 2017 la rilevazione delle spese degli enti capofila di servizi gestiti in forma associata e dei dati relativi ai Comuni coinvolti nell'associazione e determinerà variazioni sul riparto del taglio ex dl 66/2014 (complessivamente circa 560 mln. di euro) con riferimento ai soli Comuni in gestione associata.</i></p>	<p>Il comma 460 prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei</p>

<p>cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.</p>	<p>titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi: la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.</p> <p>Si ricorda che fino al 2017 opera la disposizione di cui al comma 737 della Legge di stabilità 2016, in base alla quale i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni, "possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche".</p>
<p>461. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato alla data indicata al comma 1.</p>	<p>Al fine di coordinare la normativa vigente con le nuove disposizioni, il comma 461 abroga dal 2018 l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, che ha disciplinato la destinazione dei proventi delle concessioni edilizie dal 2008 al 2015 consentendo l'utilizzo, per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.</p>
<p>462. In attuazione della sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 e in riferimento al ricorso n. 7234 del 2014 pendente innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 8,52 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse del predetto fondo sono erogate dal Ministero dell'interno</p>	<p>Il comma 462 prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 8,52 milioni di euro per il 2017 e di 2,8 milioni per il 2018, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015. Tali somme sono riconosciute al comune di Lecce a fronte della rinuncia da parte dello stesso Comune al ricorso 7234 del 2014 pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.</p>

subordinatamente alla rinuncia al contenzioso amministrativo pendente.		
<p>Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti (co. da 463 a 508)</p> <p>463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>		<p>Il comma 463 abroga formalmente la normativa concernente il pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge di stabilità 2016 (commi 709-712 e 719-734), sostituito con l'analoga disciplina dei commi successivi. Sono confermati, invece, gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale di competenza 2016, nonché le disposizioni relative alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016 e gli effetti connessi all'applicazione dei patti di solidarietà, nazionale e regionali, nel corso del 2016.</p> <p>La revisione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo 2017 rappresenterebbe quindi la prima applicazione dei criteri di proporzionalità espressamente richiamati dalla revisionata legge 243/2012. L'ANCI ha invece più volte segnalato, anche attraverso la presentazione di un emendamento, l'opportunità di applicare il nuovo impianto sanzionatorio/premiale sin dai casi di mancato rispetto del saldo di competenza 2016. L'accoglimento di tale proposta confermerebbe anche sotto questo aspetto l'esercizio finanziario 2016 come elemento di rottura rispetto al previgente regime del Patto di stabilità interno e assicurerebbe la coerenza del sistema ai criteri direttivi introdotti dalla revisione della legge 243.</p>
<p>464. L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.</p>		<p>Il comma 464 abroga la disposizione relativa alla sanzione prevista qualora gli enti trasmettano la certificazione concernente la verifica dell'obiettivo di saldo oltre 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto. Si precisa che la sanzione in questione prevedeva la mancata erogazione di risorse e trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno</p>
<p>465. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo,</p>		<p>Il comma 465 precisa che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono agli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle nuove disposizioni relative al saldo di competenza, disciplinato dai commi 1-22 del presente articolo.</p>

<p>che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.</p>	<p><i>Le Unioni di Comuni non sono quindi tenute al rispetto del vincolo, mentre lo sono i Comuni nati da fusione, per i quali tuttavia vale la priorità nell'assegnazione di spazi finanziari per il triennio 2017-19 di cui al comma 492, che coinvolge opportunamente anche i Comuni fino a mille abitanti (già esclusi dai vincoli di Patto fino al 2015)</i></p>
<p>466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.</p>	<p><i>Il comma 466 contiene le indicazioni relative alle nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti territoriali di cui al precedente comma.</i></p> <p><i>In particolare, confermando il vincolo già previsto per il 2016, il comma stabilisce che a decorrere dal 2017 tali enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012.</i></p> <p><i>Il comma, inoltre, stabilisce l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito.</i></p> <p><i>Tale disposizione, quindi, dà attuazione alla previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 9 della legge 243, che dopo aver indicato una nuova formulazione estesa del saldo con decorrenza dal 2020, demanda alla legge di bilancio la scelta relativa all'inclusione del FPV nel saldo per il triennio 2017-2019, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. L'inclusione del FPV per l'intero triennio, in continuità con il 2016, consente quindi di proseguire il rilancio degli investimenti pubblici locali faticosamente avviato. Risulta importante segnalare la modifica strutturale che dal 2020 investirà il FPV utile ai fini del saldo di finanza pubblica. Fino al 2019, infatti, sarà incluso nel saldo l'intero FPV, al netto della sola quota rinveniente da debito, mentre dal 2020 risulterà valido per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica il FPV esclusivamente finanziato dalle entrate finali comprese nel saldo, elemento che inciderà sulle condizioni di assorbimento degli avanzi e richiederà una maggiore capacità programatoria delle opere.</i></p>

<p>467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.</p>	<p><i>Infine, rimane da evidenziare che dal 2017, nel computo del saldo finale, non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.</i></p> <p><i>Il punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria prevede che in assenza di aggiudicazione definitiva di un'opera avviata nel 2015 (bando di gara o effettuazione di spese preliminari) entro l'anno successivo (ossia il 2016), le spese contenute nei quadri economici ed accantonate nel fondo pluriennale vincolato riconfluiscono nell'avanzo di amministrazione.</i></p> <p><i>Il comma 467, invece, recependo una proposta che l'ANCI ha avanzato a seguito delle oggettive difficoltà incontrate dagli enti con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, consente il mantenimento di dette somme nel FPV anche per il 2017. Tale deroga è concessa solo per le opere per le quali l'ente dispone già del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Se entro il 2017 non sono assunti impegni su tali risorse, queste confluiscono nel risultato di amministrazione.</i></p> <p><i>La misura straordinaria è applicabile inoltre a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 venga approvato entro il 31 gennaio 2017.</i></p>
<p>468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 del presente articolo, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi</p>	<p><i>I commi 468-474 contengono disposizioni relative al monitoraggio e alla certificazione del rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio 2017, in continuità con quanto già previsto dalla legge di stabilità 2016.</i></p> <p><i>In particolare, il comma 468 prevede che gli enti, al fine di dimostrare il rispetto del saldo, devono allegare al bilancio di previsione il prospetto previsto dall'allegato 9 al d.lgs. 118/2011. Tale prospetto esclude gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri. Tale prospetto, già utilizzato nel 2016, sarà aggiornato dalla Commissione Arconet sulla base di successivi interventi normativi che ne dovessero modificare la struttura.</i></p>

<p>volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:</p> <p>a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente articolo;</p> <p>c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento;</p> <p>d) all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;</p> <p>e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.</p>	<p>Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il riaccertamento ordinario (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 118) approvato dalla Giunta; - le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il FPV da debito e gli stanziamenti correlati effettuati dai dirigenti; - le variazioni tra gli stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa. <p>Il comma 469 dispone che gli enti sottoposti ai vincoli di finanza pubblica devono trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni relative al monitoraggio del saldo di competenza, nonché le ulteriori informazioni utili per la finanza pubblica, con tempi e modalità definiti con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
--	---

<p>470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto (http://pareggiobilancio.mef.gov.it) entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attestati il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.</p>	<p>Il comma 470, invece, stabilisce le modalità e il termine utile (31 marzo dell'anno successivo) per la certificazione del saldo di competenza.</p> <p>La mancata trasmissione di tale certificazione entro il termine stabilito costituisce inadempimento dell'obbligo del pareggio di bilancio e come tale viene sanzionato. Tuttavia il comma, sulla base di quanto già previsto nel 2016 dal dl n. 113/2016, prevede un'attenuazione delle sanzioni nel caso in cui la certificazione sia trasmessa entro il 30 aprile ed attestati il conseguimento del saldo. In questo caso, nei 12 mesi successivi all'invio, si applica la sola sanzione relativa al divieto di assunzione del personale a tempo indeterminato.</p>
<p>471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario <i>ad acta</i>, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario <i>ad acta</i> entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attestati il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lettere e) e f).</p>	<p>Ricalcando la normativa della legge di stabilità 2016, il comma 471 stabilisce che nel caso in cui decorsi 30 giorni dal termine per l'approvazione del rendiconto, l'Ente non abbia ancora provveduto all'invio della certificazione, il Presidente dei revisori dei conti, in qualità di commissario <i>ad acta</i>, pena la decadenza dal ruolo di revisore, provvede all'invio della certificazione stessa entro i successivi 30 giorni. L'erogazione delle risorse o trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno è sospesa fino alla data di trasmissione della documentazione da parte del commissario <i>ad acta</i>. Nel caso in cui il commissario <i>ad acta</i> invii la certificazione entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attestati il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicano le sanzioni relative al blocco delle assunzioni.</p>

<p>tenendo conto della gradualità prevista al comma 476. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario <i>ad acta</i>, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.</p>	<p><i>del personale e alla riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (previste al successivo comma 13, lettere e) ed f)).</i></p> <p><i>Anche per queste sanzioni viene previsto il meccanismo della gradualità nell'applicazione prevista dal comma 476 a decorrere dal 2017.</i></p>
<p>472. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte delle regioni e delle province autonome della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.</p> <p>473. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.</p>	<p><i>I dati contabili rilevanti per il rispetto del saldo di competenza e risultanti dalla certificazione devono essere i medesimi di quelli del rendiconto della gestione. Nel caso di difformità tra i dati tra i due documenti, gli enti devono inviare una nuova certificazione, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto e comunque non oltre il 30 giugno. (Comma 473)</i></p>
<p>475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466:</p>	<p><i>Ai sensi del comma 474 gli enti devono inviare una nuova certificazione solo se, decorsi i termini di cui al comma precedente, gli enti rilevano un peggioramento del proprio posizionamento. Anci ha più volte chiesto che tale possibilità fosse prevista non solo per i casi di peggioramento, ma anche di miglioramento del proprio posizionamento, in modo da riparametrare le sanzioni previste in capo all'ente, dal momento che le stesse a decorrere dal 2017 saranno correlate ad un criterio di proporzionalità rispetto al risultato conseguito.</i></p> <p><i>Il comma 475, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 4 della legge 243, nel confermare l'impianto delle sanzioni</i></p>

<p>a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;</p> <p>b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere</p>	<p><i>previste in caso di sfioramento, introduce criteri di proporzionalità esplicitamente previsti dalla legge 243/2012.</i></p> <p><i>In particolare, in caso di mancato conseguimento del saldo di competenza, gli enti locali:</i></p> <p><i>a) sono assoggettati ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Analogamente, gli enti locali di Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o Province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Tali riduzioni sono tuttavia applicare nel triennio successivo a quello dell'inadempienza e a quote costanti, così assicurando una maggiore sostenibilità della sanzione sui bilanci comunali. In caso di incapienza, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale. In caso di mancato versamento, il recupero è operato a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno e, in caso di incapienza, lo stesso Ministero può trattenere le relative somme all'atto del pagamento dell'imposta municipale propria;</i></p>
	<p><i>b) (si applica solo alle regioni e province autonome);</i></p>

sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale,

c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 446. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono

c) non possono impegnare spese correnti, con imputazione all'esercizio successivo a quello dell'inadempienza, per un importo superiore ai corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento, **ridotti dell'1%**. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti **le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi e al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica**. La previsione di cui all'ultimo periodo della lettera c) assume fondamentale importanza, alla luce sia delle nuove regole contabili sia del numero non trascurabile di enti incapienti nei rapporti finanziari con lo Stato;

d) **non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti**. Pertanto, così come già avveniva in passato con il Patto di stabilità, gli accessi al credito devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica relativo all'anno precedente. In assenza di tale attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Purtroppo, per tale sanzione non è stata prevista alcuna proporzionalità, nonostante le numerose e ripetute richieste sottoposte all'attenzione del legislatore;

e) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Sono, inoltre, vietati i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale sanzione. La novità introdotta dal Ddl Bilancio riguarda la possibilità di **assumere personale a tempo determinato, fino al 31 dicembre, per le funzioni di protezione civile, polizia locale, istrizione pubblica e**

<p>comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;</p> <p>f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.</p>	<p>settore sociale, nei limiti vigenti per le assunzioni di personale a tempo determinato, garantendo così la continuità di funzioni essenziali per la collettività di riferimento;</p> <p>f) devono rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza degli amministratori locali (sindaco e componenti della giunta) in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.</p>
<p>476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475.</p>	<p>Il comma 476 introduce un ulteriore criterio rispetto alla proporzionalità della sanzione rispetto allo sfioramento registrato. Agli enti che non rispettano il saldo per un importo inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali è riservata una riduzione delle sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il limite agli impegni di spesa corrente è pari a quello dell'anno precedente (cfr. lettera c) comma 13); • il limite alle assunzioni di personale si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato (cfr. lettera e) comma 13); • la riduzione dell'indennità di funzione e i gettoni di presenza in capo agli amministratori in carica nell'anno in cui è avvenuta la sanzione è pari al 10% (cfr. lettera f) comma 13).
<p>477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478.</p>	<p>Nel caso in cui la violazione del saldo sia accertata dalla Corte dei Conti dopo l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione (Comma 477).</p>

<p>478. Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</p>	<p>Gli enti per i quali lo sfioramento del saldo sia accertato dalla Corte dei Conti nei termini di cui al comma 15 devono comunicare l'inadempienza, con una nuova certificazione, entro 30 giorni dall'accertamento della violazione (Comma 478).</p>
<p>479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini predefiniti di certificazione di cui ai commi 470 e 473:</p> <p>a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;</p>	<p>Anche il comma 479 introduce un criterio di proporzionalità tra premi e rispetto del saldo. Le lettere b) e d) si riferiscono agli enti locali:</p> <p>b) alle città metropolitane, alle province e ai comuni che rispettano il saldo finale di competenza e che hanno un saldo finale di cassa non negativo sono assegnate le eventuali risorse derivanti dalle sanzioni finanziarie comminate agli enti inadempienti (comma 13, lett. a).</p> <p>Tali risorse devono essere utilizzate per la realizzazione di investimenti e sono assegnate entro il 30 luglio di ciascun anno con decreto MEF. L'ammontare delle risorse è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</p> <p>La lettera d) introduce una novità in termini di premi, fissando una soglia entro la quale l'overshooting può essere considerato fisiologico e non indice di deficitaria programmazione/gestione delle risorse disponibili. Per i comuni che rispettano il saldo e il cui overshooting è inferiore all'1% degli accertamenti delle entrate finali, infatti, nell'anno successivo la percentuale del turn over del personale è innalzata al 75% (anziché al 25% come stabilito per la generalità degli enti).</p> <p>Su questo punto va osservato che a seguito delle modifiche introdotte dal dl 113, per i Comuni fino a 10 mila abitanti la quota di turn over riconosciuta ai fini delle facoltà di copertura è già fissata al 75%. Il dispositivo incentivante, pertanto, non avrebbe effetto proprio sull'ampia fascia di comuni di minori dimensioni che per ragioni storiche e strutturali sono più esposti al rischio di superamento degli obiettivi finanziari.</p>
<p>b) alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e</p>	

delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469;

c) per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;

d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo

<p>unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>480. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli.</p>	
<p>481. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a 484 è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.</p>	<p>Ai sensi del comma 480 i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole per il conseguimento del saldo sono nulli.</p> <p>L'ulteriore sanzione pecuniaria direttamente a carico degli amministratori e del responsabile del servizio economico-finanziario può assumere un ammontare pari ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento dell'elusione per i primi, fino a tre volte la mensilità (al netto degli oneri fiscali e previdenziali) per i secondi. La sanzione è stabilita dalle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nei casi in cui accertino che il rispetto del saldo è stato raggiunto mediante imputazioni contabili non corrette o attraverso altre forme elusive (Comma 481).</p>
<p>482. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 468, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.</p>	<p>Qualora sulla base dei dati del monitoraggio risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti dal Paese con l'Unione europea, il MEF, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, propone misure di contenimento della predetta spesa (Comma 482).</p>
<p>483. Per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Ai fini del saldo di competenza mista previsto per la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata</p>	

<p>e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.</p>	
<p>484. Alla regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.</p>	
<p>485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica.</p>	<p>Il comma 485 introduce il regime dei patti nazionali, di cui all'art. 10 co. 4 della legge 243/2012. Nel triennio 2017-2019 sono assegnati agli enti locali spazi finanziari pari a 700 milioni annui (di cui 300 annui per l'edilizia scolastica), a sostegno degli investimenti locali finanziati con avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti e/o risorse da debito.</p>
<p>486. Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui ai commi da 463 a 508, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.</p>	<p>Il comma 486 precisa che tali spazi possono essere richiesti dagli enti solo qualora questi stessi interventi non possano essere realizzati con debito o avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e nel rispetto del proprio saldo. Si introduce un elemento responsabilizzante nei confronti degli enti locali interessati, con la finalità di utilizzare in misura ottimale gli spazi di finanza pubblica complessivamente messi a disposizione degli investimenti locali.</p>
<p>487. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.</p>	<p>I commi 487-489 definiscono termini e modalità per la richiesta e l'assegnazione degli spazi finanziari per l'edilizia scolastica. Gli enti locali devono fare richiesta alla Struttura di missione competente entro il 20 gennaio di ciascun anno. Tale termine è posticipato al 20 febbraio per il 2017 (comma 494).</p>
<p>488. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica attribuisce a ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:</p>	<p>Il comma 488 detta l'ordine di priorità con cui saranno assegnati gli spazi finanziari specificamente destinati all'edilizia scolastica (300 mln.):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lavori già avviati, finanziati con mutuo, per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016; b) lavori di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali si dispone del progetto esecutivo e per i quali, tuttavia, non è ancora stato pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della legge;
<p>a) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi</p>	

<p>del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016;</p> <p>b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge;</p> <p>c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>c) interventi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo validato, completo del cronoprogramma e che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della legge.</p>
<p>489. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica, entro il termine perentorio del 5 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.</p> <p>490. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo <i>web</i> appositamente previsto nel sito «http://pareggio.bilancio.mef.gov.it».</p>	<p>La Struttura di missione competente comunica, entro il 5 febbraio di ciascun anno, a norma del comma 489 al Ministero dell'economia e delle finanze gli spazi da assegnare agli enti. Tale termine è posticipato al 5 marzo per il 2017 (comma 494).</p>
<p>491. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 490, per la quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica di cui ai commi da 487 a 489, sono completi delle informazioni relative:</p> <p>a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;</p>	<p>I restanti 400 milioni di euro annui, ai sensi del comma 490, devono essere richiesti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la pagina <i>web</i> dedicata al pareggio di bilancio e nel rispetto della medesima tempistica prevista per l'edilizia scolastica. Pertanto, le richieste vanno presentate entro il 20 gennaio di ciascun anno; per il 2017 tale termine è posticipato al 20 febbraio (comma 494).</p> <p>La richiesta di spazi al Ministero dell'economia e delle finanze deve essere accompagnata da apposite informazioni relative al fondo di cassa riferito al 31 dicembre dell'anno precedente e all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata a FCDE, risultante dall'ultimo rendiconto, per le eventuali finalità redistributive di cui al comma 493 (Comma 491)</p>

<p>b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente.</p> <p>492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:</p> <p>a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:</p> <p>1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento;</p> <p>2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;</p> <p>b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489;</p> <p>c) identica;</p> <p>d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.</p> <p>493. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) e d) del comma 492, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti</p>	<p>Anche il plafond di spazi finanziari di cui al comma 490 è assegnato secondo un preciso ordine prioritario:</p> <p>a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento di comuni istituiti a seguito di fusione nel quinquennio precedente, conclusosi entro il primo gennaio dell'esercizio di riferimento, nonché dei comuni con meno di 1000 abitanti per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi, corredati del cronoprogramma della spesa. La prima priorità di assegnazione degli spazi finanziari mira a neutralizzare gli effetti negativi sui bilanci degli enti che, esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno nel 2015, hanno contratto debito per finanziare investimenti locali in assenza di vincoli finanziari specifici;</p> <p>b) ulteriori interventi di edilizia scolastica, non soddisfatti dalla quota di spazi finanziari esclusivamente riservata all'edilizia scolastica;</p> <p>c) interventi finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico, limitatamente agli investimenti locali finanziati con avanzo, per i quali l'ente già dispone del progetto esecutivo;</p> <p>d) interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, nonché alla messa in sicurezza, bonifica dei siti inquinati ad altro rischio ambientale, prioritari per il loro impatto sanitario, limitatamente agli investimenti locali finanziati con avanzo, per i quali l'ente già dispone del progetto esecutivo, corredato del cronoprogramma della spesa.</p> <p>L'ammontare è assegnato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 febbraio di ciascun anno. Tale termine, per il 2017, è prorogato al 15 marzo (comma 494).</p> <p>In caso di eccedenza degli spazi finanziari richiesti, l'attribuzione premia gli enti locali che presentano la maggiore</p>
---	--

<p>locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.</p>	<p>incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione (sempre al netto dell'FCDE). (Comma 493)</p>
<p>494. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 487, 489, 490 e 491 sono, rispettivamente, il 20 febbraio, il 5 marzo, il 20 febbraio e il 15 marzo.</p>	
<p>495. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.</p>	<p><i>I commi 495-506 disciplinano i patti nazionali per le regioni.</i></p>
<p>496. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui al comma 495, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.</p>	
<p>497. Gli enti di cui al comma 495 comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo <i>web</i> appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it».</p>	
<p>498. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 497 sono complete delle informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente. 	

<p>499. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione e provincia autonoma è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:</p> <p>a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;</p> <p>b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.</p>	
<p>500. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a) e b) del comma 499, qualora l'entità delle richieste pervenute dalle regioni e dalle province autonome superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.</p>	
<p>501. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 35 e 37 sono, rispettivamente, il 20 febbraio e il 15 marzo.</p>	
<p>502. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per</p>	<p><i>I commi 502- 505, introdotti dalla Camera, dettano ulteriori regole di finanza pubblica per le province autonome di Trento e di Bolzano.</i></p>

	<p>ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030.</p>
	<p>503. Il concorso della regione Trentino Alto-Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall'esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto a decorrere dal 2018, previsto dall'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, può essere assicurato attraverso contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti e compresi i gettiti arretrati inerenti a devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno.</p>
	<p>504. Le disposizioni dei commi 502 e 503 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.</p>
	<p>505. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 502, pari a 50 milioni di euro nel 2017, a 73 milioni di euro nel 2018, a 98 milioni di euro nel 2019, a 103 milioni di euro nel 2020, a 101 milioni di euro nel 2021, a 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, a 65 milioni di euro nel 2031, a 38 milioni di euro nel 2032 e a 12 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</p>

<p>506. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si applicano, nell'esercizio al quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed e), del presente articolo.</p>	
<p>507. Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo.</p>	<p>Il comma 507 introduce un'ulteriore sanzione/elemento di responsabilizzazione per gli enti territoriali. In caso di mancato utilizzo, anche solo parziale, degli spazi finanziari ottenuti nell'ambito delle intese e dei patti di solidarietà, infatti, l'ente non potrà beneficiare di spazi finanziari nell'anno successivo.</p>
<p>508. Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.</p>	<p>Nel caso in cui, invece, l'ente territoriale non trasmetta le informazioni richieste relativamente agli spazi finanziari ottenuti nell'ambito delle intese e dei patti di solidarietà, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Tale limitazione viene meno nel momento in cui l'ente adempie a tale trasmissione (Comma 508).</p>
<p>Fondazioni lirico sinfoniche (co. 583)</p>	
<p>583. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque</p>	<p>Il comma 583 introdotto dalla Camera, autorizza in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni a decorrere dal 2019, al fine di ridurre il loro debito fiscale e favorire le erogazioni liberali a loro favore (c.d. Art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014 – L.106/2014). Le regole tecniche di ripartizione delle risorse sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, prioritariamente erogando a ciascuna fondazione una quota pari o proporzionale all'ammontare dei contributi provenienti, per la stessa fondazione, da soggetti privati, regioni ed enti locali. Si intenderebbe che tale autorizzazione di spesa si aggiunge alle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).</p>

<p>proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali.</p>	
<p style="text-align: center;">Piano per le città (co. 601)</p> <p>601. La dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata per l'anno 2017 di euro 7 milioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Scuole paritarie e materne (co. 619)</p> <p>619. Per l'anno 2017 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.</p>	
<p style="text-align: center;">Fondo nazionale rievocazione storica (co. 627)</p> <p>627. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Con questo nuovo comma 627 introdotto dalla camera, viene istituito nello stato di previsione del Mibact il Fondo nazionale per la rievocazione storica, con una dotazione di € 2 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al quale possono accedere regioni, comuni, nonché istituzioni culturali e associazioni. Per le istituzioni culturali e le associazioni è richiesto il riconoscimento mediante l'inserimento in appositi albi, tenuti dai comuni, ovvero l'operatività da almeno 10 anni: si intenderebbe, dunque, che in tal caso, non sia richiesto l'inserimento negli albi comunali. L'accesso alle risorse avviene in base a criteri da determinare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</p>	


Immigrazione (co. 630)

630. Ulteriori risorse, fino all'importo massimo di 280 milioni di euro, oltre a quelle già stanziare nella parte II (sezione II) della presente legge per le attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, possono essere destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

Il comma 630 della disposizione in oggetto prevede che ulteriori risorse per l'anno 2017, pari a complessivi 280 milioni di euro, oltre a quelle già stanziare nella sezione II del bilancio per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, potranno essere assegnate a valere sulle risorse aggiuntive destinate dall'Unione europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.

**FOCUS DECRETO MILLE PROROGHE (D.L. 244/2016): NOTE DI LETTURA DELLE NORMA
DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI**

(Fonte IFEL Fondazione ANCI)



Decreto-legge Milleproroghe

Nota di lettura delle norme di interesse degli enti locali

Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Roma, 2 marzo 2017

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, "Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"

Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

<p>1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>È prorogata al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dopo l'entrata del DL 101/2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125/2013;</p>
<p>3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».</p>	<p>È prorogata sino al 31 dicembre 2017 la possibilità da parte delle Province di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi. Si osserva che la disposizione può considerarsi riferita anche alle Città Metropolitane che, alla data del 1° gennaio 2015, in base alla legge n. 56/2014, sono subentrate alle Province omonime e succedute ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni, ed in considerazione del fatto che la stessa disposizione ha costituito, anche per le Città Metropolitane, la base giuridica delle precedenti proroghe dei contratti a tempo determinato ex articolo 1, comma 6, del dl n. 192 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 11 del 2015 e articolo 1, comma 9, del dl n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 5 febbraio 2016.</p>
<p>9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilità interno per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016».</p>	<p>Sono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti a tempo determinato delle Città Metropolitane per lo svolgimento delle funzioni relative ai Centri per l'impiego.</p>
<p>15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa di personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme</p>	<p>Il comma stabilisce che le Regioni e gli Enti locali che abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, dl n. 16/2014, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate - ai sensi del medesimo articolo 4, co. 1 e nel rispetto dei vincoli ivi previsti - per un periodo non superiore a cinque anni. Tale facoltà è accordata a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di</p>

<p>indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.</p>	<p>spesa previste nonché ulteriori misure di razionalizzazione anche attraverso la fusione ovvero soppressione di società, enti o agenzie strumentali. Regioni ed Enti locali dovranno dimostrare il raggiungimento delle riduzioni di spesa con apposita relazione corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.</p>
<p>Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)</p>	
<p>1. All'articolo 18, comma 8-<i>quinquies</i>, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.</p>	<p>Proroga al 31 dicembre 2017 del termine entro il quale gli enti locali possono effettuare pagamenti, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, nell'ambito degli interventi di edilizia scolastica previsti dall'art. 8 del dl 69 del 2013 (cd. Decreto del fare).</p>
<p>2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.</p>	<p>La norma proroga al 31 dicembre 2017 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola pubblica.</p>
<p>2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.</p>	<p>La norma stabilisce al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2014, in relazione agli adempimenti richiesti dalla predetta lettera a). Tali adempimenti - quali stabiliti nella norma richiamata - concernono le caratteristiche costruttive degli asili nido esistenti con più di 30 persone presenti (riguardo a separazioni e comunicazioni, resistenza al fuoco, scale, numero di uscite, altre disposizioni). Restano fermi i termini indicati per gli altri adempimenti previsti (dalle lettere b) e c) dell'articolo 6, comma 1, del DM citato).</p>
<p>Art. 5 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'Interno)</p>	
<p>4. È prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui Viene ulteriormente prorogata la procedura attraverso la quale il</p>	

<p>all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.</p>	<p>prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini di legge, introdotta provvisoriamente nel 2005 e poi sempre rinnovata (articolo 1, comma 1-bis, del d.l. n. 314 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2005)</p>
<p>6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017.</p> <p>10. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».</p>	<p>E' differito al 31 dicembre 2017 l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei Piccoli Comuni;</p> <p>Sono prorogate al 2017 le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012. Sono altresì prorogate al 2017 le modalità, già in essere nel 2016, di determinazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna.</p>
<p>11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 1.1 dicembre 2016, n. 232.</p>	<p>E' differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017. Viene di conseguenza abrogata la norma che aveva fissato tale termine al 28 febbraio 2017 (comma 454 della Legge di Bilancio 2017).</p>
<p>11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".</p>	<p>La norma proroga al 31 dicembre 2017 (dunque di un anno) il termine per alcuni adempimenti da parte delle strutture turistico-alberghiere, richiesti dalla normativa per la prevenzione degli incendi. La disposizione è posta come novella rispetto al decreto-legge n. 150 del 2013 (suo articolo 11, comma 1). Esso pose un termine (al 2014, poi oggetto di una serie di proroghe, l'ultima delle quali, al dicembre 2016, disposta dall'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge n. 210 del 2015 come modificato in sede di conversione) per l'adeguamento alla normativa antincendio di alcune strutture ricettive turistico-alberghiere. Si tratta, in particolare, delle strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con oltre 25 posti letto; ▪ esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere); ▪ in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario

<p>11-septies. Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo ovvero quello di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, non conseguendo all'accoglimento del piano secondo le modalità di cui all'articolo 243-quater, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2009, n. 267, è prorogato al 30 aprile 2017. Non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 243-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facoltà di cui al primo periodo del presente comma è subordinata al fatto dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo.</p>	<p>biennale di adeguamento antincendio (approvato con decreto del ministro dell'interno 16 marzo 2012).</p> <p>Il comma 11-septies proroga al 30 aprile 2017 il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pur avendo avviato la procura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL, hanno presentato il relativo piano di riequilibrio oltre i termini di legge e non hanno dunque conseguito l'accoglimento del piano stesso a norma dell'articolo 243-quater, comma 3 del Decreto legislativo n. 267 del 2000. Si precisa, inoltre, che i termini cui si fa riferimento per la presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale sono stabiliti dal comma 5 del predetto articolo 243-bis (90 giorni) e all'articolo 2, comma 5-bis, del D l n. 78 del 2015 (per gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario entro il 31 dicembre 2014 e che non hanno presentato il relativo piano entro 90 giorni tale norma riconosce la possibilità di procedere alla presentazione del piano entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015).</p> <p>La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del disesto.</p> <p>La più favorevole facoltà ora concessa è tuttavia, subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale.</p> <p>Inoltre, nelle more del termine del 30 aprile 2017 e fino alla conclusione della relativa procedura, non si applica il comma 7 dell'articolo 243-quater del TUEL, per quanto riguarda l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del disesto. Sono dunque sospese le procedure eventualmente avviate ai sensi del citato comma 7 dell'articolo 243-quater</p>
--	--

Art. 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione)

<p>5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara.</p>	<p>Si prevede, per i comuni inclusi nell'area sismica individuata dal DL Terremoto n.189/2016, una proroga di 24 mesi del termine entro il quale le regioni sono autorizzate ad emettere i bandi per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale qualora gli enti locali interessati non abbiano identificato la stazione appaltante o nel caso in cui la stessa stazione non abbia provveduto ad emetterlo.</p>
<p>8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.</p>	<p>La norma proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche. La proroga ora riguarda le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione; essa prevede anche che, nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti. Resta definito che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data.</p>
<p>9. All'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018». Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da 1 a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Cessano altresì eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24</p>	<p>La norma opera un differimento di due anni, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018, del termine per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema elettrico per i clienti dei servizi elettrici con usi diversi da quelli domestici. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. Il comma interviene dunque introducendo un nuovo criterio generale di imposizione, rispetto a quello contenuto nell'articolo 33, comma 5 della legge 99/2009 e ancora nell'articolo 24, commi da 1 a 7 e 9 del D.L. n. 91/2014, che si riferiscono invece al consumo complessivo. Tali norme vengono conseguentemente abrogate in quanto incompatibili e se ne dispone altresì la cessazione degli eventuali effetti che non si siano ancora perfezionati. Con il terzo periodo, si modifica l'ammontare</p>

<p>dicembre 2003, n. 368, le parole: "di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato" sono sostituite dalle parole: "di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi"</p>	<p>complessivo annuo del contributo corrisposto - come misura di compensazione territoriale - a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, fino al definitivo smantellamento degli impianti. L'attuale comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, prevedeva la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato. La determinazione ora è invece rapportata ad aliquote della tariffa elettrica "per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi".</p>
<p align="center">Art. 11 (Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)</p>	
<p>3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro centocinquanta giorni ». Conseguentemente, per le medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro è ripartita, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.</p>	<p>La norma proroga (dal 30 gennaio 2017) al 30 giugno 2017 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle risorse assegnate alle fondazioni lirico sinfoniche, per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilancio 2017 e assegna alle stesse ulteriori € 10 mln per il 2017.</p> <p>Inoltre, dispone che, per l'anno 2017, quota parte delle somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, e che, di tali risorse, una parte è riservata alle attività culturali nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016.</p>
<p>3-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: « 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».</p>	<p>La norma proroga dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2017 l'obbligo regionale di delimitare i Distretti turistici istituiti con decreto del MIBACT. La delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni (d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati), previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.</p>

Art. 12 (Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura).

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento. »;

b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorroni, le parole: « al 31 dicembre 2016 » con le seguenti: « alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 »; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2016 » aggiungere le seguenti: « nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017. »; al quinto periodo, sopprimere le parole: « , entro il 31 marzo 2016. ».

ART. 13 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria).

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Al citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

La norma proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, rispettivamente, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI.

La norma interviene ad integrare l'articolo 2 -bis del d.l. n. 193/2016 (cd. "decreto fiscale"). Viene prorogato dal 1° luglio 2017 al 1° ottobre 2017, il termine per l'applicazione delle norme che dispongono il versamento delle entrate comunali riscosse spontaneamente sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili e, solo per le entrate tributarie, mediante F24, ferme restando le modalità di versamento ordinariamente previste per l'IMU e la TASI. L'integrazione di maggior rilievo riguarda però la possibilità per i soggetti affidatari dei servizi di riscossione iscritti all'Albo ex art. 53 del d.lgs. 446/1997, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2017, di effettuare il versamento ai Comuni, purché si avvalgano di "reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto

<p>« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3 ».</p>	<p>delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore".</p> <p>Si ricorda che il versamento diretto nelle casse dei Comuni delle entrate tributarie e non tributarie da parte dei contribuenti, rappresenta il parziale accoglimento di una proposta dell'Anci, orientata a superare definitivamente una delle principali cause degli episodi di cattiva gestione - in diversi casi di malversazione - che hanno caratterizzato il regime degli affidamenti del servizio di riscossione.</p> <p>La modifica apportata dal di milleproroghe, rappresenta una specificazione meno restrittiva dell'obbligo di versamento diretto orientata a regolare forme particolari di riscossione che attualmente operano per entrate in genere minori (rete tabaccai), che vengono così equiparate al versamento diretto.</p> <p>L'ambito di applicazione della norma sembra riferibile alle sole entrate diverse da quelle tributarie, tuttavia l'incerta formulazione della disposizione potrebbe condurre ad una diversa interpretazione, comprendente tutte le entrate.</p> <p>Appare infine opportuno che vengano forniti chiarimenti circa l'esatta individuazione delle "reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale" al fine di evitare controversie e diffamità interpretative nei rapporti tra concessionari e Comuni in relazione alla possibilità di controllo di questi ultimi sulle attività del concessionario e sull'entità dei versamenti effettuati dai contribuenti.</p> <p>La norma chiarisce, infine (nuovo comma 1-bis) che le suddette disposizioni non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione.</p>
<p>4-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: « 27 dicembre 2013, n. 147, » sono inserite le seguenti: « e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ».</p>	<p>La norma modificando il comma 26 dell'art. 1 della legge 208 del 2015 consente agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco a decorrere dal 2017.</p>
<p>ART. 14 (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali).</p>	
<p>1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è premessa la seguente lettera:</p> <p>« 0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge</p>	<p>Viene assegnata agli enti coinvolti dai terremoti del 2012 e del 2016 la priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari nell'ambito dei 400 milioni di euro annui del patto nazionale verticale, la cui priorità di assegnazione è individuata dal comma 492 della legge di bilancio 2017. In particolare, tali enti possono chiedere spazi per interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali si dispone dei progetti esecutivi redatti e validati in conformità</p>

<p>7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa; ».</p> <p>2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti; la proroga è concessa con le modalità di cui al medesimo articolo 48, comma 2.</p>	<p>alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.</p>
<p>5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa di depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>Viene prorogata di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, RAI.</p> <p>La norma prevede per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012 la proroga all'anno 2018 della sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa di depositi e prestiti Spa da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.</p> <p>I comuni interessati sono quelli situati nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nonché, laddove risultino nessi causali tra danni accusati ed eventi sismici suddetti, una serie di comuni indicata dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.</p> <p>Gli oneri relativi al pagamento delle rate sospese sono pagati a decorrere dall'anno 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.</p>

<p>6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.</p>	<p>La norma proroga al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti di qualsiasi genere nei Comuni colpiti dal sisma del 2016, di cui al comma 1, lettera g) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.</p>
<p>6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, mirante ad agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 (terremoti che colpirono l'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).</p> <p>La norma prevede la sospensione di termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali, in particolare concerne i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente.</p> <p>Tali fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro un termine ultimo la norma in questione sposta di un anno, portandolo dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017.</p>	<p>La norma modifica una disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, mirante ad agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 (terremoti che colpirono l'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).</p> <p>La norma prevede la sospensione di termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali, in particolare concerne i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente.</p> <p>Tali fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro un termine ultimo la norma in questione sposta di un anno, portandolo dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017.</p>
<p>6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>Per gli oneri di spesa quantificati in 25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa a suo tempo determinata per gli oneri della ricostruzione (art.3-bis, comma 6, di n. 95 del 2012).</p>
<p>6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2017. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da versare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione</p>	<p>La norma proroga il termine al 31 dicembre 2017, per la sospensione delle rate dei mutui per i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, nonché per quelli colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto. A questi si aggiungono anche quelli colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.</p> <p>Si tratta dei soggetti che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, per i quali si applica una</p>

<p>di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario; ciò, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>La norma prevede tale sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Tale termine originario era poi stato successivamente prorogato dall'art. 11, comma 3-quater, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.</p> <p>La spesa, nel limite massimo di 300.000 euro, per l'anno 2017, è finanziata dai fondi della ricostruzione del sisma 2012.</p>
<p>8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>	<p>Viene assegnato, per l'anno 2017, in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.</p> <p>Il riparto del contributo è affidato ad ordinanze del Commissario per la ricostruzione.</p>
<p>Proroga termine definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento (Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017")</p>	
<p>ART.11 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari).</p>	
<p>14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017.</p>	<p>Si ricorda qui, per completezza, la proroga del termine della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, contenuta nel cd di "Sisma bis", che avrebbe forse trovato più coerente collocazione nel dl milleproroghe.</p> <p>La disposizione di cui al comma 14 differisce al 31 marzo (termine ad oggi previsto dal dl milleproroghe per l'approvazione dei bilanci di previsione) il termine entro il quale devono essere adottati dagli enti territoriali i provvedimenti con i quali gli stessi disciplinano la procedura</p>

di «rottamazione» degli atti di ingiunzione di pagamento.

FINANZA LOCALE: Dati finanziari utili per la predisposizione del bilancio 2017



Ente selezionato: **RHO (MI)**

Tipo Ente: **COMUNE**

Codice Ente: **1030491810**

Estrazione dati al **23/03/2017 09:45:21**

(gli importi sono espressi in Euro)

Popolazione 2015 : 50.434

DATI PROVVISORI RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017

A	Quota 2017 (22,43%) calcolata sul gettito I.M.U. stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2017, come da DPCM in corso di approvazione	2.430.411,99
B	Quota F.S.C. 2017 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE con applicazione dei correttivi	1.494.035,32
C	Quota F.S.C. 2017 risultante dai ritorsi per minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.	4.682.059,32
D	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2017	-13.775,60
E	F.S.C. 2017 spettante (B+C+D)	6.162.319,03



Effettua una nuova selezione

FORMAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 (Fonte: quotidianoentilocali.ilsole24ore)

La legge di bilancio 2017, approvata definitivamente dal Senato il 7 dicembre 2016, riporta norme per il rilancio degli investimenti negli enti locali, contenute nella sezione relativa alle «Regole di finanza pubblica per il rilascio degli investimenti».

Il pareggio di bilancio

Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 232/2016 abroga la normativa riguardante il pareggio di bilancio, come sancito dalla legge di stabilità dell'anno 2016, pur confermando gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale di competenza 2016 e tutti gli effetti correlati all'applicazione dei patti di solidarietà nazionale e regionali del medesimo anno. La norma provvede a un riesame delle sanzioni applicabili nel caso di mancato rispetto del saldo obiettivo stabilito per il 2017, adottando dei primi criteri di proporzionalità, più volte richiamati nella legge 243/2012 e sollecitati anche dai Comuni.

Il comma 464 della legge abolisce la disposizione relativa alla sanzione prevista per gli enti locali che trasmettano la certificazione relativa alla verifica dell'obiettivo di saldo oltre 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione.

La sanzione riguardava la mancata erogazione di risorse e trasferimenti da parte del ministero dell'Interno.

Le Unioni di Comuni non sono tenute al rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, mentre lo sono invece i Comuni nati in seguito a una fusione, per i quali però è prevista l'assegnazione

prioritaria degli spazi finanziari messi a disposizione dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019. Sono soggetti anche i Comuni fino a mille abitanti.

Il fondo pluriennale vincolato

Il comma 466 sancisce che, a decorrere dall'annualità 2017, gli enti territoriali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza. Altresì stabilisce l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel calcolo del saldo finale di competenza, al netto della quota riveniente da debito. Quest'ultimo dà attuazione alla previsione contenuta nella legge 243/2012 che demanda alla legge di bilancio la scelta riguardante l'inclusione del fondo pluriennale vincolato nel calcolo del saldo per il triennio 2017-2019. L'inserimento del fondo pluriennale vincolato nel triennio consente di rilanciare gli investimenti pubblici locali. Preme evidenziare dal 2020 il fondo pluriennale vincolato risulterà valido per il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio solo se finanziato dalle entrate finali. Ciò richiederà un particolare attenzione nell'utilizzo degli avanzi di amministrazione.


Il comma 466 stabilisce che, a partire dal 2017, nel calcolo del saldo finale, non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente. In definitiva, l'inclusione del fondo pluriennale vincolato tra le poste rilevanti ai fini del pareggio di bilancio dà un maggiore impulso all'attivazione degli investimenti pubblici locali, spesso caratterizzati da tempistiche di esecuzione non sempre facilmente prevedibili. Nel prossimo triennio è consigliabile che gli enti locali programmino con attenzione le opere pubbliche da realizzare nel territorio comunale. La capacità di amministrare un ente locale si sostanzia infatti non solo nella erogazione dei servizi pubblici, ma anche nella realizzazione degli investimenti, i quali forniscono una crescita del territorio, migliorando lo stile di vita dei cittadini, stimolano la crescita posti di lavoro e l'economia locale.

• Quadro di riferimento regionale

(Fonte - Regione Lombardia: DEFR 2016 - Aggiornamento PRS per il triennio 2017-2019)

Tutte le regioni italiane parteciperanno alla ripresa economica nel 2016, ma la Lombardia fungerà da traino alla crescita con uno sviluppo del PIL dell'1% (insieme all'Emilia Romagna con +1,1%) a cui seguirà, nel prossimo biennio, un ulteriore incremento dell'1,4/1,5%.

Tasso di crescita del PIL in Italia e Lombardia, anni 2014-2018



Fonte: Prometeia, ISTAT (previsione Italia 2016), FMI (previsione Italia 2017)

Le esportazioni lombarde, nel 2015, sono cresciute dell'1,9% in misura inferiore rispetto alla media nazionale. Nel 2016 le esportazioni di beni dovrebbero aumentare del 3,7% e un progressivo rafforzamento della crescita è previsto per il biennio seguente. La ripresa della domanda interna favorisce anche l'accelerazione delle importazioni che faranno registrare tassi di crescita sostenuti nei prossimi anni.

Con riferimento agli investimenti, nel 2016 la loro dinamica presenterà una notevole accelerazione beneficiando in particolare delle migliori condizioni del mercato del credito che renderà le imprese più propense ad avviare progetti di investimento, ma anche dell'effetto positivo sui costi delle materie prime (energia in particolare) del basso prezzo del petrolio.

La dinamica dei consumi delle famiglie dovrebbe presentarsi in linea con quella dell'anno scorso (dall'1,4% all'1,5%) grazie soprattutto al recupero del reddito disponibile, particolarmente intenso nel biennio 2015-2016.

Sul fronte occupazionale si registrano, nel 2016, il quarto ed il quinto trimestre consecutivi di crescita del numero di occupati: il dato congiunturale è di circa 67mila occupati in più rispetto al primo trimestre dell'anno (+1,6%), mentre quello tendenziale mostra 140mila occupati in più rispetto al secondo trimestre 2015 (+2,7%, meglio del dato medio nazionale: +2%). In particolare tali performance sono ascrivibili prevalentemente alla componente maschile dell'offerta di lavoro: se, infatti, a livello tendenziale si rileva una discrepanza di genere di sette decimi (+3% maschi contro +2,3% femmine), a livello congiunturale il dato maschile è oltre otto volte quello femminile (+2,6% contro +0,3%). Il tasso di disoccupazione, inoltre, dovrebbe continuare a ridursi passando dal 7,9% nel 2015 al 7,4% del 2016 fino al 6,3% previsto per il 2018.

Tabella 1.3 – Lombardia: scenario di previsione al 2018
(var. % su valori concatenati 2010 ove non altrimenti specificato)

	2014	2015	2016	2017	2018
Prodotto interno lordo	-0,9	1,2	1,0	1,1	1,3
Saldo regionale (% sulle risorse interne)	18,8	18,2	18,3	17,2	16,6
Domanda interna (al netto var. scorte)	0,1	1,4	1,4	1,2	1,5
Consumi finali interni	-0,9	1,2	1,2	0,9	1,1
• Consumi finali interni	1,3	1,4	1,3	1,2	1,4
• Spesa per consumi delle famiglie e delle Isp	-0,5	0,2	0,7	-0,1	0,0
Investimenti fissi lordi	-3,0	2,3	2,5	2,5	3,2
Importazioni di beni dall'estero	2,7	7,6	1,4	7,0	6,7
Esportazioni beni verso l'estero	1,6	1,9	1,3	4,0	3,7
Rapporti caratteristici (%)					
• Tasso di occupazione	42,7	42,8	43,2	43,4	43,5
• Tasso di disoccupazione	8,2	7,9	7,5	6,8	6,4
• Tasso di attività	46,5	46,4	46,7	46,6	46,5
Unità di lavoro (var.%)	0,3	0,8	1,2	0,8	0,5
Reddito disponibile	0,1	0,5	2,1	1,0	1,5

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, aprile 2016

La produzione industriale, nel primo trimestre del 2016, è cresciuta su base tendenziale dell'1,3% rispetto allo stesso trimestre del 2015, con una decelerazione del tono espansivo rispetto all'ultimo trimestre del 2015. L'indice della produzione industriale non ha ancora raggiunto i livelli pre-crisi. Le aspettative degli imprenditori industriali per la domanda estera e interna si stabilizzano sui livelli di fine 2015. Le aspettative sulla produzione rimangono in territorio positivo mentre sono in leggero miglioramento le aspettative sull'occupazione anche se la quota di imprenditori che non prevede variazioni rimane elevata (84%).

L'andamento economico della Lombardia rispetto ai benchmark

(Fonte - Booklet Economia n. 15/Marzo 2017 Assolombarda)

La produzione manifatturiera lombarda chiude il 2016 con segno positivo, in linea con le attese che provenivano dal clima di fiducia: +0,3% nel quarto trimestre rispetto al terzo, quando la variazione era risultata di poco negativa e pari al -0,1%, segnando una breve interruzione della ripresa dopo otto trimestri consecutivi in aumento.

Nel complesso del 2016 l'attività produttiva lombarda cresce quindi del +1,3% sul 2015, performance positiva ma leggermente inferiore a quella registrata lo scorso anno (+1,5%), alla media nazionale (+1,9% nel 2016, trainata da un dicembre particolarmente brillante) e, nel confronto europeo, alla Catalogna(+3,4%). Risultato 2016 meno brillante per il Baden-Württemberg(+0,6%), che si attesta però su livelli decisamente superiori alla Lombardia e agli altri benchmark.

Alla luce di ciò, la distanza dal picco precrisi a fine 2016 scende al -8,0% in Lombardia, meno della metà della Catalogna(-19,6%) e della media nazionale (-21,3%). Il Baden-Württemberg è invece di poco sopra il livello 2008 (+1,2%).

A livello dimensionale, le grandi imprese accelerano a fine 2016 e chiudono l'anno segnando un +1,4% rispetto al 2015, così come le medie imprese, mentre le piccole registrano un +1,2%. Rispetto al precrisi si è stabilizzato l'ampio gap per classi: le grandi restano sopra i livelli 2007 (+5%, e lo sono da fine 2011), mentre le medie (-6%) e le piccole (-17%) sono ancora sotto. Sotto il profilo settoriale, sono particolarmente dinamici la siderurgia (+2,7% nel 2015) e la meccanica (+2,0%) e, a livello di province, spiccano Lodi (+3,4%), Mantova (+2,3%), Pavia (+2,2%) e Brescia (+2,1%). Il manifatturiero di Milano e di Monza chiude il 2016 appena sottolamedia regionale (+1,1%).

Nel nostro territorio, i segnali più recenti dal clima di fiducia delle imprese manifatturiere e del terziario innovativo fanno ipotizzare una prosecuzione della ripresa a inizio 2017. Sul fronte consumatori, invece, la fiducia si mantiene sui minimi dell'ultimo anno.

2. Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di SPL

• L'economia della Lombardia (novembre 2016)

(Fonte - Rapporto annuale redatto dalla sede di Milano della Banca d'Italia)

Nel corso del 2016 è proseguita la moderata espansione dell'attività economica avviata nel 2014. Nell'industria la produzione è aumentata a ritmi in linea con quelli registrati nei due anni precedenti, sostenuta da una domanda interna ed estera in crescita. La dinamica produttiva è stata però discontinua, con un'accelerazione nel secondo trimestre e un calo nel terzo. Il valore delle esportazioni di beni è lievemente aumentato. Le informazioni provenienti dalle indagini della Banca d'Italia confermano il quadro di crescita contenuta: tra le imprese industriali prevalgono le indicazioni di aumento del fatturato nel corso dei primi nove mesi dell'anno e le aspettative prefigurano un ulteriore lieve incremento della produzione e degli ordini nei prossimi mesi. Le aziende hanno rivisto al rialzo gli investimenti programmati per l'anno in corso, inizialmente improntati alla cautela; l'accumulazione di capitale stenta però a ripartire e per il 2017 prevalgono le indicazioni di conferma dei livelli di spesa realizzati nel 2016. Nei servizi è proseguita la crescita del fatturato, sebbene siano emersi segnali di rallentamento in corso d'anno. Nelle costruzioni l'attività del comparto residenziale è rimasta debole, nonostante un consistente aumento delle compravendite.

L'occupazione è aumentata nel primo semestre, tornando sui livelli precedenti alla crisi del 2008. Il tasso di disoccupazione è ancora sceso rispetto al massimo registrato alla metà del 2014 ed è proseguita la riduzione delle ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni.

La dinamica dei prestiti all'economia ha riflesso la graduale ripresa dell'attività produttiva e condizioni di accesso ai finanziamenti più favorevoli che in passato, come rilevato nei sondaggi effettuati presso banche e imprese. Si è rafforzata la crescita dei prestiti alle famiglie. Il credito alle imprese è tornato a espandersi nel corso del 2016, sebbene rimanga una elevata eterogeneità per dimensione, classe di rischio e settore di attività delle imprese. L'aumento ha riguardato le aziende di maggiori dimensioni e quelle giudicate più solide; tra i settori, le aziende manifatturiere e del terziario. La qualità del credito alle imprese ha mostrato segnali di miglioramento in tutti i settori di attività economica, sebbene l'incidenza delle posizioni deteriorate sul totale dei prestiti sia rimasta elevata. I depositi hanno continuato a crescere, sospinti dalla componente in conto corrente; il valore dei titoli a custodia detenuti dalle famiglie residenti in regione è invece diminuito.

• Comune di Rho: economia, infrastrutture e trasporti

(Fonte - Wikipedia)

Rho è il quinto comune più popoloso della città metropolitana e il quindicesimo della Lombardia, ed è caratterizzata da una forte densità di industrie, nonché dal nuovo quartiere fieristico della

città di Milano: ospita infatti i nuovi padiglioni espositivi della Fieramilano, la più grande d'Europa. Insieme a Milano, ha ospitato l'Expo, l'esposizione universale inaugurata il 1° maggio 2015, e conclusasi il 31 ottobre 2015.

Economia

Rho spicca nella regione per esser stata una delle città a rappresentare meglio la rivoluzione industriale lombarda. Numerosi sono state le industrie e fabbriche di grandi dimensioni fondate nel territorio rhodense; alcune sono ancora funzionanti, altre sono ormai dismesse e alcune di queste sono riconosciute come monumenti di Archeologia industriale.

La popolazione di Rho, fino alla fine del Ottocento era assorbita completamente dall'agricoltura che dava lavoro all'80% della popolazione. I primi cambiamenti si ebbero nel 1870 quando la prima grande industria sorse nel rhodense: il Sacchettificio Goglio. Posto di fronte al Santuario, il sacchettificio aprì i battenti con 45 dipendenti per poi arrivare ad averne 500. Nel secondo dopoguerra fallì e gli edifici furono smantellati. Oggi a suo ricordo rimane una via dedicata al suo fondatore: Paolo Goglio.

Proprio di fronte al sacchettificio nel 1878 iniziò la sua attività il Salumificio Citterio. Famoso a livello locale, nel 1932 cominciò l'esportazione, affermandosi come uno dei leader nazionali nella produzione di salumi e oggi è ancora in attività. Nonostante si sia incredibilmente esteso è ancora possibile vedere il primo edificio storico, oggi completamente ricoperto di vite canadese. La facciata spesso appare nelle pubblicità televisive.

Nel 1904 apre i battenti il Cotonificio Muggiani, una delle più importanti realtà della filatura di cotone lombarda, che arrivò a dar lavoro a 1200 operai. Nel 1910 il cotonificio fu assorbito dalla società Unione Manifatture che possedeva diversi opifici. I numerosi macchinari furono spenti nel 1963. L'edificio principale della filatura è stato recentemente ristrutturato ed è un monumento di archeologia industriale.

Nel 1905 venne fondata la Tintoria Bonecchi, che raggiunse un notevole sviluppo nel 1932 con macchinari moderni ed efficienti per l'epoca. Aprì uno stabilimento anche in Bulgaria, risultando una delle prime aziende ad esternalizzare in Paesi a basso costo della manodopera. Sempre nell'ambito della manifattura un importante sviluppo lo diede la Chatillon, una grande fabbrica posta dietro la stazione che produceva seta artificiale. La struttura è stata recentemente demolita.

Nella prima decade del 1900 aprono i battenti le industrie chimiche come la Italica e la Chimica Bianchi. Della prima sono ancora visibili l'acquedotto e una parte degli edifici storici, essendo tuttora funzionante. È stata invece recentemente demolita del tutto la Chimica Bianchi che dal 1907 produceva coloranti organici e sintetici, per essere poi assorbita dalla Montedison. La Bianchi è ricordata tristemente per le molte morti dovute alla mancanza di misure di sicurezza nella manipolazione di prodotti chimici, come l'amianto. Oggi nell'area che ospitava l'industria sono sorte decine di capannoni che ospitano il quartiere artigianale rhodense.

Nel 1907 nasce la Ditta Ing. V. Fachini, ben nota in tutta Italia per la perfezione delle sue costruzioni meccaniche ed elettromeccaniche. Ancora oggi vi si costruiscono riduttori e motoriduttori. Nel 1910 il signor Edoardo Goglio e il signor Bonecchi decisero di fondare la Bogophane. Nel 1932 raggiunse la massima produzione con circa 70 operai. Nel 1971 venne chiusa dal momento che aveva scarichi altamente tossici. In seguito la produzione è ripresa e l'azienda realizza cellophane.

Nel 1948 la società Condor inizia la costruzione della Raffineria di Rho che apre i battenti nel 1953 raffinando il greggio che arrivava da Genova via oleodotto. La proprietà passò alla Shell nel 1959 e all'Agip nel 1974. Negli anni ottanta la necessità di mordenizzare alcune strutture e le sempre più pressanti accuse di inquinamento spinsero alla chiusura della raffineria, che si formalizza nel 1992.

Agli inizi del XXI secolo la struttura industriale viene smantellata e bonificata e nel 2004, esattamente 1000 anni dopo che Enrico II istituì il mercato, il 31 marzo 2004, viene inaugurato il Nuovo Polo fieristico di Milano, il più grande al mondo, per 10/11 sul territorio rhodense.

Infrastrutture e trasporti

Ferrovie: nel 1854 fu aperta all'esercizio la ferrovia Torino-Milano. Rho ebbe così, prima di molti centri maggiori, la stazione ferroviaria.

Tuttora importante nodo ferroviario, essa si trova alla congiunzione delle linee Torino-Milano e Domodossola-Milano. Grazie a questa posizione strategica, la stazione ferroviaria di Rho è collegata alla città meneghina anche attraverso le Linee S del Servizio ferroviario suburbano di Milano:

- S5 (Treviglio - Gallarate/Varese)
- S6 (Treviglio/Pioltello - Novara)

Nel 2009 è stata attivata la nuova stazione di Rho - Fiera di RFI in corrispondenza dell'attuale capolinea di Rho Fiera della Linea M1 della metropolitana milanese, dove, oltre a costituire un'ulteriore fermata nel Comune di Rho per le Linee S del Servizio ferroviario suburbano di Milano S5 (Treviglio - Gallarate/Varese) e S6 (Treviglio/Pioltello - Novara), e i treni del Servizio Regionale Milano - Torino, fermeranno anche i treni della Nuova Linea Alta Velocità Milano - Torino.

Metropolitana: sul suo territorio sorge il nuovo polo della Fiera di Milano, la più grande struttura fieristica d'Europa[12] e nei suoi pressi sorge il capolinea di Rho - Fiera della Linea M1 della metropolitana milanese inaugurata nel 2005.

Trasporti pubblici: il comune di Rho è servito da un servizio di trasporto urbano gestito dalla società STIE.

Oggi, la Città di Rho è servita da numerosi sistemi di trasporto pubblico comunali e intercomunali oltre ai servizi di car sharing e taxi.

Linee ferroviarie (stazione di Rho-Fiera). Il servizio è gestito da Trenitalia S.p.A. e da Trenord s.r.l. sulla rete di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e comprende diverse linee regionali (RE4 Domodossola, RE5 Varese-Gallarate, R23 Domodossola) e interregionali (Torino). Con l'apertura della stazione ferroviaria di Rho-Fiera la quasi totalità dei treni a più lunga percorrenza effettuano le fermate in questa stazione e non più a Rho. Il servizio funziona tutto l'anno. Il sistema tariffario è quello ferroviario.

Passante ferroviario (stazioni di Rho e Rho-Fiera). Il servizio è gestito da Trenord s.r.l. sulla rete di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e comprende diverse linee del sistema suburbano del Passante Ferroviario di Milano (S5 Varese-Treviglio, S6 Novara-Treviglio, S11 Rho-Chiasso). Le linee effettuano le fermate in entrambe le stazioni di Rho e funzionano quindi anche come collegamento tra il centro di Rho e la stazione di interscambio di Rho-Fiera (dove sono presenti i capolinea della metropolitana e di numerose linee di bus). Il servizio funziona tutto l'anno. Il sistema tariffario è quello ferroviario.

Linee della metropolitana. La Città di Rho ha sul suo territorio il capolinea Rho-Fiera della linea MM1. Il servizio è gestito da ATM e funziona tutto l'anno. La tariffazione è quella del Comune di Milano e del sistema SITAM.

Linee bus intercomunali. Il territorio della Città di Rho è attraversato da numerose linee del trasporto pubblico intercomunale che comprende sia linee urbane del Comune di Milano gestite da ATM (o subappaltate da quest'ultima ad altre società di TPL), sia linee interurbane dell'area metropolitana gestite da vari operatori facenti parte del SITAM (Sistema Integrato Trasporti Area Milanese) tra cui STIE S.p.A., Movibus s.r.l., Airpullman S.p.A., Autoguidovie S.p.A.. Le linee collegano tra loro le fermate presenti nel territorio comunale di Rho e da queste ultime consentono di raggiungere Milano e numerosi Comuni dell'area nord-ovest della Città Metropolitana su direttrici radiali (come Milano-Legnano, Saronno-Rho, Pregnana-Rho, etc.) o tangenziali (come Garbagnate-Rho, Bollate-Rho, Arese-Rho, Bareggio-Rho, etc.). E' possibile reperire la sintesi aggiornata di tutte le linee del TPL che attraversano Rho sul portale internet Muoversi in Lombardia. Il servizio funziona tutto l'anno. Il sistema tariffario usato è quello SITAM.

Linee bus urbane della Città di Rho. Il servizio comprende 8 linee che collegano tra loro il centro urbano, le frazioni e i principali punti di interesse della Città (stazioni ferroviarie e metropolitane, scuole, ospedali, servizi pubblici). Il servizio è gestito da STIE S.p.A., funziona tutto l'anno (con orari ridotti nei festivi e nel periodo estivo). La tariffazione è autonoma rispetto al sistema SITAM e comprende agevolazioni tariffarie per studenti, anziani e abbonati SITAM.

Le linee del servizio urbano sono:

- Linea 1 Rho Stazione FS - Via Pace - Mazzo - Terrazzano - Passirana (Ospedale) - Via Ratti - Ospedale di Rho - Rho Stazione FS
- Linea 1/ Rho Stazione FS - Ospedale di Rho - Via Ratti - Passirana Ospedale - Terrazzano - Mazzo - Via Pace - Rho Stazione FS
- Linea 6 Rho Stazione FS - Lucernate - Rho Stazione FS
- Linea 7 Rho Stazione FS - Via Pace - Mazzo - Via Risorgimento - Mazzo Zona Industriale - Rho Fiera Stazione Metropolitana M1
- Linea 8 Rho Stazione FS - Via Lainate - Biringhella - Via Gramsci - Via Labriola - Ospedale di Rho - Via S. Carlo - Via Capuana - Via Mattei - Via Molino Prepositurale - Piazza Visconti - Via Meda - Rho Stazione FS
- Linea 8/ Rho Stazione FS - Via Italia - Via Molino Prepositurale - Via Mattei - Via Capuana - Via S. Carlo - Ospedale di Rho - Via Labriola - Via Gramsci - Biringhella - Via Lainate - Piazza Visconti - Rho Stazione FS
- Linea 9
- Linea 9/
- Le autolinee suburbane Dal 1° febbraio 2010 le linee in carico a GTM SpA sono state assorbite, a causa della chiusura della stessa GTM, dalla società Air Pullman di Solaro.
- Le linee che passano per il comune di Rho sono:
- Linea H213-215 Bollate Centro staz. - Arese - Rho staz. gestore Air Pullman
- Linea H215 Rho staz. - Arese - Garbagnate staz. gestore Air Pullman
- Linea H219 / H224 (528) Milano Cadorna - Molino Dorino - Pero - Cerchiate di Pero - Rho (Via Capuana) gestore STIE
- Linea H220 Rho FS (linee S5 e S6) - Lainate - Origgio - Uboldo - Saronno LeNord (linee S1 e S3) gestori Air Pullman e STIE
- Linea H225 (442) Milano Molino Dorino M1 - Pero - Cerchiate di Pero - Mazzo - Terrazzano - Passirana gestore STIE
- Linea H231A (433) Passirana - Rho FS (linee S5 e S6) - Cornaredo - Bareggio - (Magenta S6) gestore Autoguidovie Italiane
- Linea H231B (435) Passirana - Rho FS (linee S5 e S6) - Cornaredo - Settimo Milanese - Milano Bisceglie M1 gestore Autoguidovie Italiane
- Linea H241 Rho FS (linee S5 e S6) - Lainate - (Arese Alfa L.). gestore Air Pullman
- Linea z601 (Milano Cadorna M1 M2) - Molino Dorino M1 - Pero - Rho - Lainate (Barbaiana) - Pogliano (Bettolino) - Nerviano - Parabiago (S. Lorenzo) - San Vittore Olona - Legnano gestore MOVIBUS
- Linea z605 Molino Dorino M1 - Pero - Cerchiate di Pero - Rho - Nerviano - Parabiago - Canegrate - San Giorgio su Legnano - Legnano gestore MOVIBUS
- Linea z606 Molino Dorino M1 - Pero - Cerchiate di Pero - Rho - Nerviano - Cantalupo - Cerro Maggiore - Legnano gestore MOVIBUS
- Linea z616 Rho FS (linee S5 e S6) - Pagnana Milanese - Rho FS (linee S5 e S6) gestore MOVIBUS
- Linea z618 Rho FS (linee S5 e S6) - Pogliano Milanese - Vanzago - Arluno fraz. Rogorotto gestore MOVIBUS

Le linee 433, 435, 442 e 528 rientrano nei servizi di area urbana di competenza del Comune di Milano.

Tutte le autolinee in questione sono integrate nel SITAM (Sistema Integrato Tariffario Area Milanese) gestito da ATM di Milano, per cui con un solo biglietto si possono utilizzare tutte le autolinee elencate.

- **L'andamento demografico comunale**
 - La popolazione residente nella nostra città al **31 dicembre 2015** ammonta a 50.434 abitanti.


- Nel 2015 il saldo naturale si conferma negativo. Sono nati, infatti, 418 bambini, 15 in meno rispetto al 2014 mentre i decessi sono stati n. 563, con un incremento annuo pari al 13,73% (in valore assoluto n. 68 deceduti in più rispetto al 2014).
- Il saldo migratorio si conferma di poco positivo ed è pari a + 83 unità. Nel 2015 si sono stabiliti in città 1719 nuovi cittadini, per contro 1443 si sono trasferiti altrove mentre n. 193 persone sono state cancellate per irreperibilità.
- Prosegue nel 2015 un rilevante flusso di cittadini stranieri, n. 561 nuovi iscritti, che rappresenta circa un terzo dell'immigrazione in città.
- L'indice di vecchiaia, che misura il rapporto fra la popolazione anziana e quella giovanile, è sempre piuttosto elevato. Il grado di invecchiamento della popolazione di Rho è ben evidenziato dalla distribuzione percentuale della popolazione per grandi classi di età. Al 31 dicembre 2015 gli ultrasessantacinquenni sono 11.269 e rappresentano il 22,34% della popolazione; fra questi 3.388 hanno più di 80 anni (6,72%). Per contro i bambini e i ragazzi al di sotto dei 15 anni sono 6.415, pari al 12,72% del totale della popolazione.
- Circa il numero delle famiglie, al 31 dicembre 2015 risultano 23.083. Tra le famiglie anagrafiche, i nuclei unipersonali sono i più numerosi (8.283), quelli composti da 2 persone sono 6.836, quelli composti da 5 persone e oltre sono 811.

La popolazione straniera

- Al 31 dicembre 2015 gli stranieri residenti nel Comune di Rho hanno raggiunto quota 4.638, + 2,38% rispetto alla fine del 2014 (4.530).
- La popolazione straniera residente si conferma inoltre una compagine demografica piuttosto giovane, se si pensa che 859 (pari al 18,52%) degli stranieri sono bambini in età scolare e ben l'81,11% ha meno di 45 anni. Gli stranieri che vivono in città sono soprattutto extra comunitari (73%).
- Le nazionalità più rappresentate sono la Romania, con 1.092 residenti, l'Ucraina (520) il Perù (427) e l'Ecuador (318). Notevoli i flussi anche dall'Albania (215), dal Marocco (214) e dalla Moldavia (195).

Evoluzione demografica: abitanti censiti (Utimo censimento 2011)

POPOLAZIONE			
Popolazione legale al censimento 2011		n	50.052
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D.L.vo 77/95) - Anno 2015		n	50.434
	di cui: maschi	n	24.370
	femmine	n	26.064
	nuclei familiari	n	23.083
	comunità/convivenze	n	7
Popolazione al 1.1.2015 (penultimo anno precedente)		n	50.496
Nati nell'anno		n	418
Deceduti nell'anno		n	563
	saldo naturale	n	-145
Immigrati nell'anno		n	1.719
Emigrati nell'anno		n	1.636
	saldo migratorio	n	83
Popolazione al 31.12.2015		n	50.434
	di cui: in età prescolare (0/6 anni)	n	3.005
	in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n	3.410
	in forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	n	7.015
	in età adulta (30/65 anni)	n	25.735
	in età senile (oltre 65 anni)	n	11.269
Tasso di natalità ultimo quinquennio	anno	tasso	
	2010		0,92
	2011		0,82
	2012		0,87
	2013		0,86
	2014		0,86
	2015		0,83
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	anno		
	2010		1,02
	2011		0,93
	2012		0,99
	2013		0,96
	2014		0,98
	2015		1,11
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente entro il	2018		53.942
Livello di istruzione della popolazione residente:	femmine		maschi
	con titolo di studio		
	senza titolo di studio		
	analfabeti		
Condizione socio-economica delle famiglie:			
reddito familiare fino a € 7.000,00			
reddito familiare da € 7.000,00 a 10.000,00			
reddito familiare da € 10.000,01 a € 15.000,00			
reddito familiare da € 15.000,01 a 20.000,00			
reddito familiare da € 20.000,01 a 25.000,00			
reddito familiare superiore a € 25.000,00			



Per le TABELLE relative a

- Caratteristiche generali del territorio,
- Strutture ed Attrezzature,
- Economia Insediata,

TERRITORIO									
Superficie in	Kmq.	22,41							
RISORSE IDRICHE									
Laghi	n.		Fiumi e torrenti	n.	3				
STRADE									
Statali	Km.	5	Provinciali	Km.	2,5				
Vicinali	Km.	0	Autostrade	Km.	6	Comunali	Km.	136	

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI						
	si no		delibera	data	n°	
Piano regolatore adottato	no	se si				
Pgt approvato	si		CC	17/06/2013	23	
Pgt Variazione	si		CC	02/07/2014	47	
Pgt Rettifica	si		CC	18/12/2014	89	
Programma di fabbricazione	no					
Piano edilizia economia e	no					

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI						
	si no					
Industriale	no					
Artigianali	no					
Commerciali	no					
Altri strumenti (specificare)	no					si/no
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici						si
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)						
	AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE		
P.E.E.P.						
P.I.P.	===			===		

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
		ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
Asili Nido	n° 3	posti n.	180	posti n.	216	posti n.	216	posti n.	216
Scuole Materne	n° 7	posti n.	870	posti n.	932	posti n.	932	posti n.	932
Scuole Elementari	n° 10	posti n.	2027	posti n.	2027	posti n.	2027	posti n.	2027
Scuole Medie	n° 6	posti n.	1101	posti n.	1119	posti n.	1119	posti n.	1119
Strutture residenziali per anziani	n° 1	posti n.	253	posti n.	253	posti n.	243	posti n.	243
Farmacie Comunali (Aziende speciali*)		n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
Rete Fognaria in		Km.	127	Km.	127	Km.	127	Km.	127
bianca			0		0		0		0
nera			0		0		0		0
mista			127		127		127		127
Attuazione servizio		SI o NO	SI	SI o NO	SI	SI o NO	SI	SI o NO	SI
Aree verdi, parchi, giardini		n.	360	n.	360	n.	360	n.	360
		hq.	119,2	hq.	119,2	hq.	119,2	hq.	119,2
Giardini pubblici		n.	38	n.	38	n.	38	n.	38
Punti luce illuminaz.		n.	7675	n.	7700	n.	7710	n.	7720
Rete gas in		Km.	134	Km.	135	Km.	135	Km.	135
Raccolta rifiuti		quintali		quintali		quintali		quintali	
Civile			25.605		25.605		25.605		25.605
industriale (utenze non			8.535		8.535		8.535		8.535
Racc. differenziata			22.975		22.975		22.975		22.975
Esistenza discarica		SI o NO	SI	SI o NO	SI	SI o NO	SI	SI o NO	SI
Mezzi operativi		n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
Veicoli		n.	67	n.	62	n.	62	n.	62
Centro elaborazione dati		SI o NO	SI	SI o NO	SI	SI o NO	SI	SI o NO	SI
Personal computer		n.	320	n.	300	n.	300	n.	300
Altre strutture									

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
CONSORZI	n.	1	n.	1	n.	1	n.	0
AZIENDE	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
ISTITUZIONI	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
SOCIETA' DI CAPITALI	n.	8	n.	8	n.	7	n.	7
	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

Comune		MI182 RHO									
Tipo Localizzazione											
Settore	Divisione	Classe	Sede		U.L. con sede in PV		1.a U.L. con sede F.PV		Altre U.L. con sede		
			Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	
		1082	1	1	-	-	-	-	-	-	
		13	1	2	-	-	-	-	-	-	
		131	1	3	-	-	-	-	-	-	
	C 13 Industrie tessili	1392	2	8	1	2	-	-	-	-	
		1393	-	-	-	-	1	0	-	-	
		1396	1	4	1	0	-	-	-	-	
		1399	1	9	-	-	1	19	-	-	
	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento;	1411	2	1	-	-	-	-	-	-	
	confezione di a.c...	1413	8	8	-	-	1	8	-	-	
		142	4	4	-	-	-	-	-	-	
		143	1	0	-	-	-	-	-	-	
	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simil.	1511	1	41	3	99	-	-	-	-	
		1512	1	2	-	-	-	-	-	-	
		152	2	0	1	0	-	-	-	-	
	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero	161	-	-	1	0	1	0	-	-	
		1623	5	8	2	0	-	-	-	-	
		1629	3	65	1	0	-	-	-	-	
		17	-	-	1	0	-	-	-	-	
	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	172	1	4	-	-	-	-	-	-	
		1721	4	18	2	0	-	-	-	-	
		1722	-	-	1	145	-	-	-	-	
		1723	3	29	-	-	1	0	-	-	
		1729	1	1	-	-	-	-	-	-	
		18	1	0	-	-	-	-	-	-	
	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	181	2	69	-	-	-	-	-	-	
		1812	9	16	6	49	-	-	-	-	
		1813	9	10	4	1	1	0	-	-	
		1814	6	17	2	12	-	-	-	-	
	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz	192	1	0	-	-	2	17	-	-	
		20	2	0	2	0	1	7	-	-	
		201	1	1	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	1	0	-	-	-	-	
		2012	1	0	-	-	-	-	-	-	

		Comune		MI182 RHO										
		Tipo Localizzazione												
Settore	Divisione	Classe	Sede		U.L. con sede in PV		1.a U.L. con sede F.PV		Altre U.L. con sede					
			Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.		
C.20 Fabbricazione di prodotti chimici	C.20 Fabbricazione di prodotti chimici	2015	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-		
		2016	2	3	1	0	-	-	-	-	-	-		
		203	1	1	2	0	-	-	-	-	-	-		
		2041	1	0	1	0	2	33	-	-	-	-		
		2042	-	-	3	2	2	0	-	-	-	-		
		2059	-	-	2	156	1	23	-	-	-	-		
	C.21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	C.21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	212	-	-	1	169	-	-	-	-	-	-	
			221	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2219	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			222	3	2	2	8	-	-	-	-	-	-	
			2221	4	260	3	5	-	-	-	-	-	-	
			2222	5	479	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2223	3	63	1	0	-	-	-	-	-	-	
			2229	2	3	1	0	2	0	-	-	-	-	
			231	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
2312			1	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
C.22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	C.22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	2319	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2331	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2341	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-		
		2352	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-		
		236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2361	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-		
		2363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2364	-	-	-	-	2	0	-	-	-	-		
		2369	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
		237	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
C.23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner...	C.23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner...	2391	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2399	2	27	2	0	-	-	-	-	-	-		
		241	1	3	-	-	1	20	-	-	-	-		
		242	2	1	-	-	1	0	-	-	-	-		
		244	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2442	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2445	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-		
		C.24 Metallurgia	C.24 Metallurgia	2445	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-

Comune		MI182 RHO									
Tipo Localizzazione											
Settore	Divisione	Classe	Sede		U.L. con sede in PV		1.a U.L. con sede F.PV		Altre U.L. con sede		
			Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	
		245	1	0	-	-	-	-	-	-	
		2453	1	5	-	-	1	6	-	-	
		25	7	96	3	0	1	0	-	-	
		251	-	-	1	0	-	-	-	-	
		2511	22	56	6	23	1	0	-	-	
		2512	6	16	2	0	1	0	-	-	
		255	3	132	2	0	-	-	-	-	
	C.25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...)	2561	3	13	4	142	3	1	-	-	
		2562	39	201	5	2	-	-	-	-	
		2572	1	12	-	-	-	-	-	-	
		2573	4	8	1	0	-	-	-	-	
		259	3	2	-	-	-	-	-	-	
		2593	-	-	1	1	-	-	-	-	
		2599	13	86	3	1	-	-	-	-	
		26	3	11	-	-	-	-	-	-	
		2611	1	0	-	-	-	-	-	-	
		262	5	3	-	-	2	3	-	-	
	C.26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	263	3	9	1	0	-	-	-	-	
		264	1	0	-	-	-	-	-	-	
		2651	7	16	1	0	-	-	-	-	
		266	-	-	-	-	1	0	1	0	
		268	1	0	-	-	-	-	-	-	
		27	1	0	2	30	-	-	-	-	
		271	-	-	1	0	-	-	-	-	
		2711	-	-	-	-	1	4	-	-	
		2712	4	2	5	5	1	0	-	-	
		272	-	-	-	-	1	4	-	-	
	C.27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	2732	1	44	-	-	-	-	-	-	
		2733	3	10	-	-	1	1	-	-	
		274	5	6	-	-	-	-	-	-	
		2751	2	0	4	0	-	-	-	-	
		2752	1	1	-	-	-	-	-	-	
		279	5	15	2	6	2	0	-	-	
		28	5	25	-	-	-	-	-	-	
		2814	4	62	1	9	-	-	-	-	
		2815	2	77	-	-	-	-	-	-	

Comune		MI182 RHO									
Tipo Localizzazione											
Settore	Divisione	Classe	Sede		U.L. con sede in PV		1.a U.L. con sede F.PV		Altre U.L. con sede		
			Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	
		282	8	42	2	14	-	-	-	-	
		2821	1	1	1	0	-	-	-	-	
		2822	2	2	1	0	-	-	-	-	
		2823	2	61	-	-	-	-	-	-	
		2825	2	45	-	-	-	-	-	-	
	C.28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	2829	8	44	4	12	-	-	-	-	
		283	1	6	-	-	-	-	-	-	
		284	7	34	-	-	-	-	-	-	
		2849	-	-	2	15	-	-	-	-	
		289	-	-	1	0	-	-	-	-	
		2891	1	1	1	0	-	-	-	-	
		2892	1	0	-	-	-	-	-	-	
		2893	2	5	-	-	-	-	-	-	
		2894	3	13	-	-	-	-	-	-	
		2895	1	1	1	0	-	-	-	-	
		2899	4	38	1	0	-	-	-	-	
	C.29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi	291	1	1	1	0	-	-	-	-	
		2932	1	0	-	-	-	-	-	-	
	C.30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	30	1	1	-	-	-	-	-	-	
		303	2	2	-	-	-	-	-	-	
		3092	1	1	-	-	-	-	-	-	
		31	2	14	3	1	-	-	-	-	
	C.31 Fabbricazione di mobili	3101	2	26	2	0	-	-	-	-	
		3109	-	-	1	8	-	-	-	-	
		3212	3	3	-	-	-	-	-	-	
		3213	3	3	-	-	-	-	-	-	
	C.32 Altre industrie manifatturiere	322	1	0	-	-	-	-	-	-	
		324	1	0	-	-	-	-	-	-	
		325	18	28	2	3	-	-	-	-	
		3299	7	8	-	-	-	-	-	-	
		3311	2	14	-	-	-	-	-	-	
	C.33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	3312	10	20	2	12	-	-	-	-	
		3313	1	4	2	14	1	4	-	-	
		3317	-	-	-	-	2	3	-	-	
		332	9	12	2	0	-	-	-	-	
D. Fornitura di	D.35 Fornitura di	3511	1	1	1	0	-	-	-	-	

Comune		MI182 RHO											
Tipo Localizzazione		Sede		U.L. con sede in PV		1.a U.L. con sede Attive		F.PV		Altre U.L. con sede			
Settore	Divisione	Classe	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.		
E Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria	energia elettrica, gas, vapore e aria	3514	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		352	2	35	1	0	-	-	-	-	-		
		353	1	6	2	0	-	-	-	-	-		
	E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 37 Gestione delle reti fognarie	37	3	9	1	0	-	-	-	-	-	
			38	3	23	3	0	1	0	1	0	54	
		E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	382	-	-	1	11	1	0	-	-	-	-
			3831	1	5	2	0	-	-	-	-	-	-
			3832	2	41	-	-	1	0	-	-	-	-
			41	5	17	-	-	-	-	-	-	-	-
			411	22	8	7	11	1	0	-	-	-	-
F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	412	165	208	14	3	14	32	-	-	-		
		4211	2	11	-	-	2	3	-	-	-		
	F 42 Ingegneria civile	4221	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	
		4299	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4311	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4312	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	
		432	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4321	84	187	17	8	3	0	-	-	-	-	
		4322	70	178	10	1	1	19	-	-	-	-	
		4329	16	89	5	7	2	0	-	-	-	-	
F 43 Lavori di costruzione specializzati	F 43 Lavori di costruzione specializzati	433	17	22	1	22	1	0	-	-	-		
		4331	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4332	38	57	2	4	4	0	-	-	-		
		4333	19	29	1	0	1	0	-	-	-		
		4334	32	32	3	0	-	-	-	-	-		
		4339	130	172	2	0	-	-	-	-	-		
		4391	10	16	1	0	-	-	-	-	-		
		4399	6	7	3	0	-	-	-	-	-		
		45	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
		G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	4511	30	92	10	5	4	8	-	-	-
452	62			162	16	21	-	-	-	-	-		
4531	6			11	1	2	-	-	-	-	-		
4532	4			16	-	-	-	-	-	-	-		
454	5			7	2	0	-	-	-	-	-		
461	28			28	-	-	-	-	-	-	-		

Comune		MI182_RHO											
Tipo Localizzazione													
Settore	Divisione	Classe	Sede		U.L. con sede in PV		1.a U.L. con sede F.PV		Altre U.L. con sede				
			Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	
		4611	1	0	2	0	0	1	0	-	-	-	
		4612	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4613	7	11	2	1	-	-	-	-	-	-	
		4614	17	15	2	8	-	-	-	-	-	-	
		4615	6	5	1	0	-	-	-	-	-	-	
		4616	11	17	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4617	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4618	61	58	3	7	1	5	-	-	-	-	
		4619	67	66	2	0	1	0	-	-	-	-	
		4622	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4631	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4632	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4633	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	
		4634	3	5	1	0	-	-	-	-	-	-	
		4637	3	5	-	-	2	0	-	-	-	-	
		4638	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4639	2	2	2	0	-	-	-	-	-	-	
		464	3	10	1	1	-	-	-	-	-	-	
		4641	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4642	12	13	4	21	-	-	-	-	-	-	
		4643	8	62	3	3	2	4	1	-	-	0	
		4644	2	2	4	59	-	-	-	-	-	-	
		4645	4	17	-	-	1	0	-	-	-	-	
		4646	8	20	5	0	1	4	-	-	-	-	
		4647	6	59	2	7	3	0	2	-	-	6	
		4648	5	18	1	0	-	-	-	-	-	-	
		4649	19	52	7	9	-	-	-	-	-	-	
		465	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4651	5	10	10	63	3	10	1	-	-	2	
		4652	4	11	3	0	-	-	-	-	-	-	
		466	5	31	3	18	-	-	-	-	-	-	
		4661	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	
		4662	6	33	1	1	2	1	-	-	-	-	
		4663	2	3	-	-	2	0	-	-	-	-	
		4664	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	
		4665	1	1	1	0	1	0	-	-	-	-	

G 46 Commercio
all'ingrosso (escluso
quello di autoveicoli
e d...)

		Comune		MI182 RHO														
		Tipo Localizzazione																
Settore	Divisione	Classe	Sede		U.L. con sede in PV		1.a U.L. con sede F.PV		Altre U.L. con sede		U.L. con sede in PV		1.a U.L. con sede F.PV		Altre U.L. con sede			
			Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.		
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...		4666	1	2	-	-	1	0	-	-	1	0	-	-	-	-		
			25	145	13	38	8	19	1	0	-	-	-	-	-	-	-	
			467	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4671	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4672	3	21	5	7	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4673	18	38	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4674	5	18	3	4	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4675	7	14	8	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4676	7	4	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4677	9	24	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			469	8	8	2	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			47	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4711	24	36	15	319	6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4719	15	32	3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			472	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4721	3	3	1	0	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4722	12	24	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4723	2	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4724	9	30	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4725	4	5	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4726	18	25	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4729	10	12	2	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			473	10	21	6	11	2	0	4	16	-	-	-	-	-	-	-
			4741	4	7	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4742	7	14	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4743	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	2	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4751	5	13	2	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4752	11	25	2	1	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-			
4753	3	7	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4754	1	1	2	0	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4759	17	32	3	0	3	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-			
4761	3	5	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4762	33	48	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4764	3	3	-	-	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4765	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...

Comune		MI182 RHO									
Tipo Localizzazione											
Settore	Divisione	Classe	Sede		U.L. con sede in PV		1.a U.L. con sede F.PV		Altre U.L. con sede		
			Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	
J Servizi di informazione e comunicazione	J 58 Attività editoriali	5811	6	11	-	-	-	-	-	-	
		5814	4	26	1	0	-	-	-	-	
		5819	-	-	2	53	-	-	-	-	
	J 59 Attività di produzione cinematografica di	5911	4	2	1	0	2	0	-	-	
		5913	-	-	-	-	1	6	-	-	
		592	2	0	-	-	-	-	-	-	
	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	60	1	0	-	-	-	-	-	-	
		602	-	-	-	-	1	0	-	-	
		61	-	-	1	16	-	-	1	559	
		619	9	8	1	0	2	3	-	-	
K Attività finanziarie e assicurative	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	62	1	4	-	-	-	-	-	-	
		6201	38	50	6	19	6	17	-	-	
		6202	14	29	4	0	2	5	1	0	
		6209	6	1	-	-	1	10	-	-	
	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	6311	40	78	9	484	1	1	-	-	
		6312	1	1	-	-	1	8	-	-	
		6391	-	-	-	-	2	1	-	-	
		6399	3	5	-	-	-	-	-	-	
		64	2	16	-	-	-	-	-	-	
		6419	-	-	9	64	-	-	23	171	
K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	642	1	0	-	-	-	-	-	-	
		6491	2	0	-	-	-	-	-	-	
		6492	-	-	1	6	1	7	-	-	
		6499	2	0	-	-	-	-	-	-	
		651	-	-	1	0	-	-	-	-	
		6511	-	-	2	0	-	-	-	-	
		6611	1	0	-	-	-	-	-	-	
		6619	43	42	6	4	1	1	-	-	
		662	-	-	2	0	-	-	-	-	
		6622	67	140	8	7	-	-	-	-	
	68	6	2	-	-	-	-	-	-		
	681	156	37	13	1	1	0	1	0		

Settore		Divisione	Classe	Sede		U.L. con sede in PV		1.a U.L. con sede F.PV		Altre U.L. con sede	
L'Attività immobiliare		L. 68 Attività immobiliari	682 683 6831 6832	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.
		M.69 Attività legali e contabilità	69	69	53	8	4	1	0	-	-
		M.70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale...	701 702 7021 7022	51	47	7	3	-	-	-	-
		M.71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	711 7111 7112 712	4	5	-	-	-	-	-	-
		M.72 Ricerca scientifica e sviluppo	721 7219 731	4	3	-	-	-	-	-	-
		M.73 Pubblicità e ricerche di mercato	7311 7312 732	8	7	9	27	-	-	-	-
		M.74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	74 741 742 743 749	3	0	1	0	1	0	1	0
		M.77 Attività di noleggio e leasing operativo	7711 7721 7722 7729 7731 7732 7733 7739 774 781	7	13	1	0	1	0	1	0
				37	211	14	22	1	0	-	-
				13	31	5	21	2	4	-	-
				2	1	0	-	-	-	-	-
				2	1	2	1	1	0	-	-
				3	21	1	0	-	-	-	-
				1	3	-	-	2	0	-	-
				6	3	-	-	-	-	-	-
				3	1	-	-	-	-	-	-
				17	23	10	12	2	1	-	-
				5	5	1	0	-	-	-	-
				6	4	1	1	-	-	-	-
				2	2	-	-	1	0	-	-
				23	24	7	28	2	0	-	-
				7	13	1	0	1	0	-	-
				3	2	-	-	-	-	-	-
				41	61	8	8	1	4	-	-
				3	3	4	0	-	-	1	1
				1	4	-	-	-	-	-	-
				1	1	-	-	-	-	-	-
				2	2	-	-	-	-	-	-
				-	-	1	4	-	-	-	-
				2	4	-	-	-	-	-	-
				1	2	-	-	-	-	-	-
				3	21	4	55	2	3	-	-
				1	0	-	-	-	-	-	-
				1	1	-	-	-	-	-	-

Comune		MI182 RHO											
Tipo Localizzazione													
Settore	Divisione	Classe	Sede			U.L. con sede in PV			I.a.U.L. con sede F.PV			Altre U.L. con sede	
			Attive	Addetti totali loc.	U.L. Attive	Addetti totali loc.	U.L. Attive	Addetti totali loc.	U.L. Attive	Addetti totali loc.	U.L. Attive	Addetti totali loc.	
	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	782	-	-	5	339	1	144	1	46			
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour	791	5	6	1	0	1	0	1	0	1	0	
		7911	2	1	2	0	1	0	2	1	2	1	
		799	1	0	-	-	-	-	-	2	1	1	
		801	1	32	-	-	1	0	-	-	-	-	
		803	3	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
		811	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	
		812	22	54	2	0	1	0	-	-	-	-	
		8121	18	434	4	21	3	0	-	-	-	-	
		8129	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
		813	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
		821	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		8211	8	10	2	2	-	-	-	-	-	-	
		8219	8	8	1	0	-	-	-	-	-	-	
	822	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
	823	7	4	2	442	1	0	-	-	-	-		
	8291	6	12	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8292	12	37	3	1	1	0	1	1	0	0		
	8299	23	22	7	7	1	9	2	2	4	4		
	851	6	48	6	0	-	-	-	-	-	-		
	8531	1	22	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8542	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8552	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8553	3	11	1	0	-	-	-	-	-	-		
	8559	16	15	5	13	2	0	-	-	-	-		
	86	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-		
	861	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8621	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8622	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-		
	8623	12	25	5	4	1	9	-	-	-	-		
	869	3	2	1	5	-	1	-	-	1	0		
	873	2	329	-	-	-	-	-	-	-	-		
p Istruzione	p 85 Istruzione												
	Q 86 Assistenza sanitaria												
Q Sanità e	Q 87 Servizi di												

Comune		MI182 RHO											
Tipo Localizzazione		Sede		U.L. con sede in PV		1.a U.L. con sede F.PV		Altre U.I. con sede					
Settore	Divisione	Classe	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	Attive	Addetti totali loc.	
assistenza sociale	assistenza sociale residenziale	879	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	
		88	3	424	3	0	-	-	-	-	-	-	
		881	3	36	-	-	-	-	-	-	-	-	
		889	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	
		8891	6	13	2	0	-	-	-	-	-	-	
		8899	2	36	1	0	-	-	-	-	-	-	
		90	2	0	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		9001	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9002	3	1	2	10	-	-	-	-	-	-	-
		9003	2	2	1	0	-	-	-	-	-	1	0
9004	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-		
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R-92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case	92	1	5	-	-	1	1	1	2	0	0	
		9311	2	0	2	3	-	-	-	-	-	-	
		9312	5	2	3	0	-	-	-	-	-	-	
		9313	2	3	1	0	-	-	-	-	1	0	
		9319	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9329	8	32	4	1	-	-	-	-	-	-	
		94	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9511	4	10	1	0	1	0	1	0	1	0	
		9512	1	1	-	-	1	0	1	0	-	-	
		9521	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
S Altre attività di servizi	S-95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	9522	3	3	1	0	-	-	-	-	-	-	
		9523	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9524	3	3	1	0	1	1	1	1	-	-	
		9525	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9529	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9601	16	24	6	0	2	0	2	0	-	-	
		9602	122	221	6	20	1	4	1	4	-	-	
		9603	1	0	6	7	2	2	2	2	-	-	
		9604	7	9	1	0	1	4	1	4	-	-	